

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Indice

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia S.S.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia S.S.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*
- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*
- *Legge Fondamentale dello Stato Città del Vaticano (13 maggio 2023)*

Canonical Jurisprudence and Legislation Index

CANONICAL LEGISLATION

- *Presentation*
- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionione on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia S.S.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis “Vos estis Lux Mundi” (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consacrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia S.S.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*
- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Presentazione

Nel primo semestre del 2023 sono apparsi molteplici provvedimenti normativi del Legislatore canonico e vaticano che presentano un indubbio interesse.

Nella parte relativa alla legislazione canonica si pubblica la Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, che rinnova l'Ordinamento del Vicariato di Roma, cui si aggiunge il Regolamento della neo-istituita Commissione Indipendente di Vigilanza del *Vicariatus Urbis*.

In materia di diritto canonico orientale si pubblicano due Lettere Apostoliche relative alla riforma del diritto penale nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, e ad alcune norme circa i Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle Chiese *sui iuris*.

Con altri due *Motu Proprio* il Sommo Pontefice è intervenuto in materia di Patrimonio della Sede Apostolica, e di termini di ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata.

Degni di nota risultano il novellato *Motu Proprio* “*Vos estis Lux Mundi*” ed il Chirografo per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione.

Infine, si segnalano due *Rescripta ex Audentia SS.MI* circa l'implementazione del *Motu Proprio Traditionis custodes*, e circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale.

Nella parte relativa alla legislazione vaticana si pubblica la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, che abroga la precedente Legge di Giovanni Paolo II.

Si segnalano altresì il *Motu Proprio* recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario della *Civitas Vaticana* e un Decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato vaticano in materia di persone giuridiche.

Presentation

In the first half of 2023, several regulatory measures of canonical and Vatican Legislator appeared that are of undoubted interest.

In the section concerning canonical legislation, it is published the Apostolic Constitution *In Ecclesiarum Communionem*, which renews the organisation of the Vicariate of Rome, to which is added the Regulation of the newly-established Independent Commission of Vigilance of the *Vicariatus Urbis*.

Regarding Oriental Canon Law, there are published two Apostolic Letters concerning the reform of criminal law in the *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, and some rules about Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the *sui iuris* Churches.

With two other *Motu Proprio* the Supreme Pontiff has intervened in relation to the Patrimony of the Apostolic See, and the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life.

Worthy of note are the new *Motu Proprio* “*Vos estis Lux Mundi?*” and the Chirograph for the new Statute of the Institute for Works of Religion.

Finally, it is worth mentioning two *Rescripta ex Audentia SS.MI* about the implementation of the *Motu Proprio Traditionis custodes*, and about the duties of the Office of the General Auditor.

In the section on Vatican legislation, it is published the new Fundamental Law of Vatican City State, which abrogates the previous Law of John Paul II.

Also of note are the *Motu Proprio* modifying the criminal regulation and judicial system of the *Civitas Vaticana* and a Decree of the President of the Pontifical Commission of the Vatican State on juridical persons.

Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem* circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)

Proemio

1. Nella comunione delle Chiese, alla Chiesa di Roma è affidata la particolare responsabilità di accogliere la fede e la carità di Cristo trasmesse dagli Apostoli e di testimoniare in modo esemplare. È quindi primaria preoccupazione del suo Vescovo provvedere a quanto è necessario perché questa Chiesa corrisponda a ciò che le dice lo Spirito del Signore Gesù Cristo (cfr *Ap*3,22).

Congiunto agli altri Vescovi nella comune successione apostolica¹, il Vescovo di Roma, successore di Pietro e, in quanto tale, «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli»², esercita il proprio ministero anzitutto garantendo che il popolo di Dio nella Diocesi a lui affidata sia confermato nella fede e nella carità (cfr *Lc*22,32). In questo modo egli per primo onora il principio secondo il quale ciascun vescovo, reggendo bene una porzione della Chiesa universale, contribuisce «efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è anche il corpo delle chiese»³.

2. La Chiesa è posta nel mondo come «samaritana» (cfr *Lc* 10,25-37)⁴, come sacramento di salvezza⁵, in intima solidarietà con la storia delle donne e degli uomini che vivono in questo mondo⁶, nell'attesa del suo compimento in Cristo. Mentre ricordiamo i sessant'anni dall'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, sentiamo con particolare urgenza la chiamata alla conversione missionaria di tutta la Chiesa, accompagnata da una più viva consapevolezza della sua dimensione costitutivamente sinodale⁷.

Per rianimare la missione, nel primato della carità e nell'annuncio della misericordia divina, vanno sostenute e promosse, in sinergia, la collegialità episcopale e l'attiva partecipazione del popolo dei battezzati.

In questo orizzonte si colloca l'impegno per la riorganizzazione del Vicariato, l'organismo che a Roma svolge la funzione di Curia diocesana⁸, riprendendo e proseguendo l'opera compiuta dai miei predecessori, San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, con le costituzioni apostoliche *Vicariae potestatis* (1977) ed *Ecclesia in Urbe* (1998), e da quanti hanno generosamente contribuito ad adempierle nella cura pastorale. Anche il Vicariato di Roma – come altre strutture direttamente collegate al ministero petrino: la Curia Romana, il Sinodo dei Vescovi – è chiamato a diventare sempre più «un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione»⁹, a servizio di una Chiesa che si riconosce di fronte a tutti, anche a chi vive nell'indifferenza religiosa, come «comunità evangelizzatrice [che] si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all'umiliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo»¹⁰.

¹ Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 22.

² Cfr *Ibidem*, 23.

³ *Ibidem*.

⁴ Cfr PAOLO VI, *Allocuzione per l'ultima Sessione Pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II* (7 dicembre 1965).

⁵ Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 1.

⁶ Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, 1.

⁷ Cfr FRANCESCO, *Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei Vescovi* (17 ottobre 2015).

⁸ Cfr *Codice di Diritto Canonico*, can. 469.

⁹ FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium*, 27.

¹⁰ *Ibidem*, 24.

Se ogni chiesa locale è, «ciascuna nel proprio territorio, il popolo nuovo chiamato da Dio nello Spirito Santo»¹¹, desidero che quella di Roma, affidata al mio servizio episcopale, possa risplendere come esempio della comunione di fede e di carità, pienamente coinvolta nella missione dell'annuncio del Regno di Dio, custode della speranza divina di accogliere tutti nella sua salvezza (cfr *Is* 25, 6 ss.). Valga per Roma quello che san Gregorio Magno scrisse di sé al Patriarca Eulogio di Alessandria: «non ricerco la mia grandezza con le parole, ma con la mia condotta [...] Scompaiano le parole che gonfiano la vanità e ledono la carità»¹².

3. Siamo in un tempo di rinnovamento nel quale bisogna operare insieme, come popolo di battezzati, vincendo la «tentazione pelagiana» che tutto riduce all'ennesimo piano «per cambiare strutture, ma radicandosi in Cristo e lasciandosi condurre dallo Spirito»¹³. Sogno una trasformazione missionaria che coinvolga integralmente le persone e le comunità, senza nascondersi o cercare conforto nell'astrattezza delle idee¹⁴. Si tratta, dunque, di «porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno»¹⁵.

4. Consapevole di avere sempre bisogno di convertirsi, non presumendo di essere migliore delle altre, è nella natura spirituale, pastorale e canonica della diocesi di Roma rappresentare in sé la missione di esemplarità in costante tensione verso il regno di Dio. Se nella Chiesa si riflette la luce che è Cristo (cfr *Gv* 8,12)¹⁶ – i Padri hanno parlato, a questo proposito, del “mistero della luna” – possiamo pensare alla Chiesa di Roma come a quella nella quale si riflette, con una singolare luminosità, il volto della Chiesa universale, popolo santo che ha il compito di essere testimone credibile dell'amore di Dio, riconoscendo e aiutando a vedere in particolare nei poveri e nei sofferenti l'immagine di Cristo povero e sofferente¹⁷. Nel nostro tempo la capacità della Chiesa di riflettere la luce divina è stata messa duramente alla prova: non vengono meno però né il desiderio profondo di questa luce né la disponibilità della Chiesa ad accoglierla e dividerla.

La Chiesa perde la sua credibilità quando viene riempita da ciò che non è essenziale alla sua missione o, peggio, quando i suoi membri, talvolta anche coloro che sono investiti di autorità ministeriale, sono motivo di scandalo con i loro comportamenti infedeli al Vangelo. Questo non è un problema solo per la Chiesa: lo è anche per coloro che la Chiesa, popolo di Dio, è chiamata a servire con l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità. Solo nella totale donazione di sé a Cristo per un servizio alla salvezza del mondo la Chiesa rinnova la sua fedeltà perché, come insegna Sant'Ambrogio, «tutto quel che si è svuotato riacquista pienezza»¹⁸.

5. Per comprendere l'identità della Chiesa, anche della Chiesa di Roma, è necessario riconoscere la sua “trama sacramentaria”, cioè il suo essere riferita ad altro da sé. Si vigila così sulla “tentazione sostitutiva”: la tentazione di fare da soli, come se il Signore, ascendendo al cielo, avesse lasciato un vuoto da riempire con le nostre iniziative¹⁹. Superando la tentazione di sostituire alla luce di Cristo e alla voce dello Spirito luci e ispirazioni mondane e clericali, siamo ricondotti alla missione del popolo dei battezzati, chiamato a essere «segno e strumento» credibile «dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano»²⁰.

A Roma, come nelle altre Chiese particolari, bisogna continuare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo che si manifesta anche oltre i confini dell'appartenenza ecclesiale e religiosa, curando uno stile

¹¹ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 26.

¹² GREGORIO MAGNO, *Epistola VIII*, 30, PL 77, 933 C.

¹³ FRANCESCO, *Discorso in occasione del Convegno ecclesiale della Chiesa italiana*, Firenze, 10 novembre 2015.

¹⁴ Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 231-233.

¹⁵ *Ibidem*, 25.

¹⁶ Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 1.

¹⁷ *Ibidem*, 8.

¹⁸ AMBROGIO, *I sei giorni della creazione*, IV.

¹⁹ Cfr FRANCESCO, *Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma* (18 settembre 2021).

²⁰ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 1.

sinceramente ospitale, animati dalla spinta di chi esce a cercare i tanti esiliati dalla Chiesa, gli invisibili e i senza parola della società (cfr *Mt* 22,9)²¹. Torniamo così alla lezione dei Padri che, guardando all'esperienza dell'esodo e dell'esilio, leggono la necessità per la Chiesa di essere come la tenda mobile nel deserto, da smontare, rimontare e "allargare" lungo il cammino (cfr *Is* 54,2). Il primo effetto dello slancio evangelizzatore e sinodale dovrà essere recuperare fiducia nello Spirito Santo che guida i diversi cammini ecclesiali, apre nuove comprensioni del contenuto della Rivelazione²², distoglie dalla rigidità delle formule e delle strutture: meglio comunità inquiete, prossime «agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti»²³, che luoghi a chiusura stagna²⁴.

6. Perché questo sia possibile, è necessario valorizzare la comune dignità battesimale, anche tramite istituzioni, strutture e organismi rinnovati. È compito essenziale del vescovo garantire uno spazio aperto a tutti, dove ciascuno trovi posto, abbia la possibilità di prendere la parola, sentendosi ascoltato e imparando ad ascoltare. Scrutando i segni dei tempi²⁵, il discernimento spirituale permetterà di riconoscere nuove esigenze e di favorire più larghe e inclusive soggettività pastorali, estendendo la partecipazione e la condivisione delle responsabilità: «camminare insieme scopre come sua linea piuttosto l'orizzontalità che la verticalità. La Chiesa sinodale ripristina l'orizzonte da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo. I pastori camminano con il popolo»²⁶.

7. La riorganizzazione del Vicariato tiene conto delle molte e diverse realtà ecclesiali presenti nell'Urbe, oltre che della situazione sociale ed economica delle persone e delle famiglie che la abitano o che attorno ad essa gravitano.

Alla Chiesa di Roma appartengono a proprio titolo i membri del Collegio Cardinalizio ai quali spetta di eleggere, a norma di diritto, il Vescovo di Roma. Qui hanno sede le Istituzioni della Curia Romana, delle quali si avvale la Santa Sede per l'esercizio delle sue funzioni universali. Vi si trovano inoltre gli organi di governo di un gran numero di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita apostolica, comunità deputate alla formazione dei ministri ordinati, qualificate, antiche e più recenti, istituzioni culturali della Chiesa e gli uffici centrali di diverse organizzazioni cattoliche internazionali. Roma è altresì la sede primaziale d'Italia e la sede della Conferenza Episcopale Italiana, nonché di varie organizzazioni apostoliche nazionali. A Roma studia e vive un elevato numero di presbiteri, di religiosi e di cristiani laici provenienti dalle varie parti del mondo: la loro presenza e la loro attività – se ben coordinate a fronte di esigenze umane, spirituali e pastorali – arricchiscono la vita cristiana di Roma con l'apporto di diverse spiritualità ed esperienze. Roma presenta anche tutte le caratteristiche proprie della capitale di uno Stato moderno, nella quale si riflettono come in uno specchio globale i problemi e le difficoltà dell'intera Nazione, dell'Europa e del mondo. Quale sede delle principali istituzioni nazionali, e di organismi internazionali, e centro culturale, sociale e politico di primaria importanza, essa contribuisce a creare nei suoi abitanti particolari esigenze.

8. Un numero rilevante di persone e di famiglie che abitano i diversi quartieri della città di Roma, non solo le periferie, è gravato da pesanti difficoltà economiche, sociali, psicologiche e sanitarie. L'invecchiamento della popolazione, la crisi demografica, la presenza di persone senza fissa dimora, sono conseguenza di scelte poco avvedute, oltre che sintomo delle fatiche e delle incertezze del nostro tempo. I cristiani di Roma, e in particolare coloro ai quali sono affidati incarichi e responsabilità pastorali, siano consapevoli di dover svolgere la loro missione in un contesto nel quale molte persone si trovano a vivere situazioni di grande sofferenza.

²¹ Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 20-24.

²² Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Dei Verbum*, 8.

²³ Cfr FRANCESCO, *Discorso in occasione del Convegno ecclesiale della Chiesa italiana*, Firenze, 10 novembre 2015.

²⁴ Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 49.

²⁵ Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, 4.

²⁶ Cfr FRANCESCO, *Discorso ai fedeli della Diocesi di Roma* (18 settembre 2021).

Particolare impegno deve riversarsi nell'accoglienza dei tanti rifugiati e migranti perché la Chiesa di Roma sia, per tutte le altre Chiese, testimone del fatto che nessuno deve essere escluso: «le tue porte saranno sempre aperte» (Is 60, 11). Attraverso programmi pastorali e sociali mirati va riconosciuto, sostenuto e valorizzato il contributo che ciascuno può dare al bene di tutti.

9. Per la sua storia singolare, Roma custodisce un patrimonio artistico unico, fiorito in gran parte nel contesto dell'esperienza della fede cristiana. La città è meta di pellegrinaggi religiosi e conosce ingenti flussi turistici. La Chiesa di Roma, attraverso i suoi organismi pastorali, dovrà prendersi cura anche delle persone che a Roma cercano testimonianze di autentica bellezza e di una ricca storia cristianamente connotata, ma pure debitrice verso altre tradizioni e culture.

10. Per la sua stessa singolare vocazione, alla Chiesa che è a Roma non può non stare particolarmente a cuore il cammino verso la piena e visibile unità dei cristiani. L'intento ecumenico, che non dipende da scelte o iniziative contingenti ma dalla stessa volontà di Cristo, dalla fede in Lui e dal Battesimo che accomuna i cristiani, rappresenta un impegno prioritario della diocesi. Esso va alimentato con la conoscenza reciproca, la carità vicendevole, lo scambio dei doni, la collaborazione con le sorelle e i fratelli di altre Confessioni cristiane.

11. La Chiesa di Roma, fedele all'insegnamento del Concilio Vaticano II, continuerà a promuovere e a favorire l'amicizia e il dialogo con la Comunità ebraica romana, una delle più antiche presenti nel mondo.

12. La presenza di tante persone, famiglie e comunità appartenenti a diverse tradizioni religiose richiede anche alla Chiesa di Roma una particolare attenzione al dialogo interreligioso, evitando proselitismi senza rinunciare a una gioiosa testimonianza della fede trasmessa dagli apostoli e della carità cristiana.

13. La memoria viva dei missionari che nel corso dei secoli sono partiti dalla Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per annunciare il Vangelo in ogni parte della Terra, sollecita in tutta la Diocesi e in ogni fedele di Roma l'apertura alla *missio ad gentes*, per rendere testimonianza della carità universale che la anima e che anima la missione apostolica del proprio Vescovo, Pastore Universale della Chiesa.

14. Alla luce di queste considerazioni è bene richiamare alcuni dei più gravi e urgenti impegni, già in parte segnalati dalla Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*, che attendono la Chiesa di Roma e sollecitano l'azione pastorale del Vicariato e di ogni componente diocesana. Essi sono: l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità verso ogni abitante della Città e in ogni ambiente; la promozione di uno stile sinodale e di pratiche sinodali, così da favorire l'ascolto, la partecipazione, la corresponsabilità, e la missione di tutti i battezzati; la cura delle vocazioni al ministero ordinato e alle diverse forme di vita consacrata, accompagnando il discernimento con una formazione evangelicamente umanizzante dei candidati; l'ascolto e il sostegno ai ministri ordinati, favorendo periodiche occasioni di preghiera e riflessione comuni; il rinnovamento delle modalità di presenza parrocchiale nelle diverse zone della città, perché sia, al contempo, ospitale e in uscita verso chi è lontano; l'amministrazione dei sacramenti, assicurando la formazione continua e il confronto con i ministri ordinati e i catechisti; la pastorale familiare e giovanile di fronte all'infragilirsi dei legami e alla crescente incredulità; l'attenzione da rivolgere agli anziani, valorizzando il patrimonio delle esperienze e nella sollecitudine per i loro bisogni; la vicinanza alle persone sole, ai malati e ai carcerati; l'impegno nell'ambito della cultura e delle comunicazioni, perché il pensiero e le relazioni possano nutrirsi di Vangelo; la pastorale della mobilità umana, di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, assicurando alle comunità straniere luoghi di culto e di incontro per sentirsi a casa lontano da casa, e, insieme, favorendo la graduale integrazione; l'impegno sociale e la testimonianza della carità verso le vecchie e nuove povertà di cui soffrono tante persone e famiglie nella città. Particolare attenzione deve essere rivolta al discernimento della vocazione al diaconato permanente, e alla formazione nella prospettiva di una effettiva corresponsabilità pastorale, e per il servizio della carità. Bisogna, inoltre, assicurare la continua formazione di catechisti, lettori, accoliti e di altre figure ministeriali, per dare piena espressione dei doni battesimali; insistere nell'incontro ecumenico e nel dialogo

interreligioso; prestare attenzione a quanti non hanno una fede, ma sono portatori delle domande che sfidano le nostre autoreferenzialità; tenere presente la necessità della ristrutturazione delle chiese e la costruzione delle nuove parrocchie, in particolare nelle periferie della città, armonizzando bellezza, sobrietà e sostenibilità ambientale ed economica, e assicurando strutture a servizio dell'attività pastorale e del quartiere. Chiedo, infine, di vigilare sulla gestione economica, perché sia prudente e responsabile, confidando sempre nella provvidenza divina, e condotta in coerenza con il fine che giustifica il possesso di beni da parte della Chiesa, sacramento di Cristo povero (cfr *Fil* 2, 5-8), a sostegno dell'attività pastorale e della carità.

15. Poiché ad ogni ufficio nel popolo di Dio sono collegati comportamenti e impegni corrispondenti alla sua natura, nel disporre questa nuova Costituzione per il Vicariato, di fronte a un «cambiamento epocale»²⁷ che tutto e tutti coinvolge, auspico che esso sia principalmente un luogo esemplare di comunione, dialogo e prossimità, accogliente e trasparente a servizio del rinnovamento e della crescita pastorale della Diocesi di Roma, comunità evangelizzatrice, Chiesa sinodale, popolo testimone credibile della misericordia di Dio. E chiedo a quanti ne fanno parte che, nell'adempimento della loro missione, facciano proprio lo sguardo di Gesù (cfr *Lc* 19, 5), che insegna a guardare dal basso. Lui che «si è abbassato fino a lavarci i piedi», riassumendo così «l'intera storia della salvezza»²⁸.

A questo scopo si dovranno osservare i principi e le norme qui di seguito riportati che sostituiscono quelli finora vigenti, derogando per quanto necessario a tutte le disposizioni generali e particolari di documenti antecedenti.

Titolo I

PRINCIPI ORIENTATIVI

Art. 1

Ogni attività svolta nell'ambito del Vicariato di Roma, a qualsiasi livello e con qualsiasi grado di responsabilità, è sempre per sua natura pastorale, orientata secondo lo stile sinodale alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa di Cristo che è in Roma, e favorisce così quell'esemplarità nella missione, nel primato della carità e nell'annuncio della misericordia divina, di cui questa Chiesa particolare di origine apostolica è debitrice all'intera Chiesa cattolica e alle donne e agli uomini del mondo.

Art. 2

Il fine di ogni attività svolta dagli Uffici del Vicariato di Roma è quello di sostenere l'annuncio del Vangelo, seguendo gli indirizzi del programma pastorale diocesano. Ponendosi al servizio di tutti i soggetti e di tutte le realtà ecclesiali, in specie delle parrocchie, ogni Ufficio è coinvolto nell'impegno a far crescere – mediante un'assidua opera di ascolto, formazione e coordinamento – la partecipazione nelle responsabilità di tutti i battezzati, la comunione e l'unità pastorale, in vista di un più incisivo e permanente impegno missionario nella Città e nel Mondo.

Art. 3

Pur nella distinzione dei compiti e nella responsabilità propria di ciascuno, tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli Uffici del Vicariato dell'Urbe, scelti in base a pietà, competenza, zelo ed esperienza

²⁷ Cfr FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, 52.

²⁸ Cfr FRANCESCO, *Angelus* (30 ottobre 2022).

pastorale, prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando alla *diaconi* di Cristo che è venuto a servire e non ad essere servito.

Art. 4

I singoli Uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, nel rispetto delle competenze di ciascuno, avranno fra loro unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività, al fine di realizzare un'effettiva sinodalità, per una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli orientamenti diocesani, i quali dovranno essere sempre frutto dell'ascolto e della corresponsabilità dei battezzati.

Art. 5

La vitalità degli Uffici deve essere assicurata anche mediante un'integrazione vicendevole e, ove possibile, mediante un opportuno avvicendamento del personale direttivo che viene nominato per un quinquennio. Qualora il Consiglio Episcopale ritenesse opportuna una conferma, la proroga potrà essere concessa solo per un altro periodo di cinque anni. Per una più efficace mediazione con le comunità ecclesiali presteranno la loro collaborazione, anche a tempo parziale e secondo la loro specifica competenza, presbiteri, diaconi, religiose, religiosi, laiche e laici scelti dai diversi ambienti pastorali.

Art. 6

Da parte di tutti dovrà esserci l'impegno di una costante personale assiduità nello svolgimento dei propri compiti e di un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento nella vita e nell'azione pastorale diocesana; e da parte dei presbiteri anche un'attiva partecipazione alla cura d'anime.

Art. 7

Nel nuovo Regolamento Generale per il personale del Vicariato di Roma che dovrà essere da me approvato, sarà contenuta la normativa circa le competenze degli Uffici, le procedure da applicare, le funzioni e le attività del personale in servizio presso il medesimo Vicariato, sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed economico.

Titolo II

STRUTTURA CENTRALE DEL VICARIATO

Art. 8

§1 - Il Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, dotato di personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma.

§2 - La sua configurazione giuridica di Organo della Santa Sede lo rende soggetto alle norme del diritto canonico universale, nonché a quelle applicabili alle Istituzioni della Curia romana. Si applicano al Vicariato di Roma le norme vigenti nello Stato della Città del Vaticano per ciò che riguarda il Palazzo Lateranense e agli altri immobili, indicati nel Trattato Lateranense, di cui il Vicariato abbia la disponibilità. Si applica la normativa italiana per tutte le altre fattispecie.

Art. 9

Nell'ambito della Diocesi di Roma, i fedeli che si trovano nel territorio della Città del Vaticano sono soggetti alla giurisdizione dell'Arciprete *pro tempore* della Basilica Vaticana, mio Vicario Generale per la Città del Vaticano.

Art. 10

L'esteso impegno che richiede il governo della Chiesa universale mi rende necessario un aiuto nella cura della Diocesi di Roma. Per questo motivo nomino un Cardinale come mio ausiliare e Vicario Generale (Cardinale Vicario), che a mio nome e per mio mandato, avvalendosi della collaborazione degli altri miei Vescovi Ausiliari, tra i quali scelgo il Vicegerente, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti. Egli è giudice ordinario della Diocesi di Roma. Il suo ministero non si estende alla Città del Vaticano.

Art. 11

Il Cardinale Vicario provvederà a informarmi periodicamente e ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l'attività pastorale e la vita della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti o eccedenti l'ordinaria amministrazione senza aver prima a me riferito.

Art. 12

Il Cardinale Vicario è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato di Roma.

Art. 13

Il Cardinale Vicario non cessa dal suo Ufficio nella vacanza della Sede Apostolica.

Art. 14

§1 - Il Vicegerente, mio Vescovo Ausiliare con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti, coadiuva il Cardinale Vicario, coordina l'amministrazione interna della Curia diocesana.

§2 - Il Vicegerente dirige gli uffici che compongono il Servizio della Segreteria Generale del Vicariato, come indicato nell'art. 33. Il Vicegerente ha il compito di moderare gli Uffici del Vicariato nell'esercizio delle loro funzioni, convocare mensilmente la riunione dei Direttori di tutti gli Uffici del Vicariato, fissare criteri per una corretta applicazione del principio dell'interlocuzione unica nei rapporti tra il Vicariato e le altre Autorità, curare che i dipendenti del Vicariato svolgano fedelmente i compiti loro affidati.

§3 - Esercita i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia impedito o assente o l'Ufficio del medesimo sia vacante, avendo cura di sottoporre le questioni di maggior rilevanza.

Art. 15

L'Ufficio del Vicegerente non cessa durante la vacanza della Sede Apostolica.

Art. 16

§1 - I Vescovi Ausiliari sono miei Vicari episcopali e hanno potestà ordinaria vicaria nel Settore territoriale per cui sono stati da me nominati.

§2 - Essi hanno la facoltà ordinaria, in tutta la Diocesi, di celebrare i sacramenti ed i sacramentali nonché di assistere ai matrimoni. Hanno altresì tutte le facoltà che saranno loro conferite con mio decreto o con decreto del Cardinale Vicario previo mio consenso. Nel caso delle Sacre Ordinazioni, sono soggetti al disposto dei cann. 1015-1017 C.I.C.

§3 - Alle facoltà di cui al paragrafo precedente si applica il can. 409 § 2 C.I.C.

Art. 17

Per garantire una linea di amministrazione sana e prudente e il coordinamento tra le potestà ordinarie vicarie (prima verifica di un'effettiva sinodalità), quando concomitanti e concorrenti, afferenti a un determinato territorio, si applica ciò che è disposto dal can. 65 C.I.C.

Art. 18

Il Cardinale Vicario, il Vicegerente, i Vescovi Ausiliari sono da me nominati a tempo indeterminato e cessano dall'ufficio con mio provvedimento.

Art. 19

§1 - I Vescovi Ausiliari per i Settori territoriali in cui è articolata la Diocesi di Roma, in forza della potestà ordinaria vicaria di cui godono prendono le opportune decisioni pastorali e amministrative riguardo al proprio territorio con attento discernimento e, dopo aver sentito il parere degli altri membri del Consiglio Episcopale (cfr art. 21), in accordo con il Cardinale Vicario, compiono gli atti amministrativi di loro competenza.

§2 - Quando si presenta la necessità di provvedere a un nuovo parroco, il Vescovo Ausiliare del Settore territoriale di sua competenza, dopo aver verificato le condizioni della parrocchia, le sue esigenze, e il lavoro svolto dal Parroco o dal Viceparroco da sostituire, ascoltato il Consiglio Pastorale parrocchiale interessato, relaziona al Consiglio Episcopale ove si procede al confronto riguardo ai presbiteri che nella Diocesi si ritengono adatti all'ufficio. Dei candidati debbono essere valutate anche le caratteristiche spirituali, psicologiche, intellettuali, pastorali, e l'esperienza compiuta nell'eventuale precedente servizio. Si dovrà, per questo, raccogliere il parere dei formatori, nel caso di candidati più giovani, e dei vescovi che ne conoscono la personalità e le esperienze pregresse. Il Cardinale Vicario, compiuto l'iter, mi sottopone per l'eventuale nomina i candidati all'ufficio di Parroco, e nomina i Viceparroci.

Art. 20

In vista delle ordinazioni diaconali e presbiterali per la Diocesi di Roma si dovrà sottoporre al Consiglio Episcopale una relazione disposta dal Vescovo Delegato ai Seminari, sentito il Rettore e l'équipe formativa del Seminario che ne ha curato la formazione. Il Cardinale Vicario mi sottopone i candidati per l'eventuale ammissione agli Ordini sacri, ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale.

Titolo III

ORGANI DELLA SINODALITÀ A SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA DIOCESI DI ROMA

Art. 21

§1 - Il Consiglio Episcopale, organo primo della Sinodalità, è il luogo apicale del discernimento e delle decisioni pastorali e amministrative riguardante la Diocesi e il Vicariato di Roma.

§2 - Il Consiglio Episcopale, che si riunisce almeno tre volte al mese, è da me presieduto, o, in mia assenza, dal Cardinale Vicario, ed è composto dal Vicegerente e dai Vescovi Ausiliari. Mi deve essere inviato quanto prima l'ordine del giorno di ogni riunione.

§3 - Il Consiglio Episcopale esprime il suo parere o dà il consenso nei casi stabiliti nella presente Costituzione Apostolica. Il Cardinale Vicario nella sua funzione di coordinamento della pastorale diocesana agisce sempre in comunione con il Consiglio Episcopale, per cui si discosti dal suo parere concorde solo dopo aver valutato la questione con me.

§4 - Il Consiglio Episcopale, individuate particolari esigenze pastorali, sentite le indicazioni del Vescovo Ausiliare responsabile del Settore territoriale o pastorale, e dei Direttori degli Uffici competenti, esprime il suo consenso alla nomina, da parte del Cardinale Vicario, dei cappellani, dei rettori delle chiese e dei responsabili dei servizi pastorali.

§5 - Delle riunioni del Consiglio Episcopale viene redatto un verbale dal Vescovo Ausiliare con funzione di Segretario, designato all'inizio del Consiglio, che mi deve essere inviato, e da conservare in apposita sezione dell'Archivio generale diocesano.

Art. 22

§1 - Il Consiglio Episcopale consulta, quali organi sinodali, il Consiglio Pastorale Diocesano, il Collegio dei Consultori, il Consiglio dei Prefetti e il Consiglio Presbiterale. L'elaborazione e la verifica del programma pastorale diocesano, nonché la formulazione delle linee direttive dell'immediata azione pastorale da parte del Consiglio Episcopale, debbono essere approvate dal Cardinale Vicario e da me ratificate.

§2 - Le riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano, del Collegio dei Consultori, del Consiglio dei Prefetti e del Consiglio Presbiterale, sono presiedute dal Cardinale Vicario, e vi partecipano il Vicegerente e i Vescovi Ausiliari. Il Segretario, designato all'inizio di ciascun Consiglio, redige un verbale da conservare in apposita sezione dell'Archivio generale diocesano, e per la materia che li riguarda, vanno informati i Direttori degli Uffici del Vicariato, laddove non siano membri degli stessi Consigli.

Art. 23

§1 - Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, Organo della Curia Diocesana ai sensi dei canoni 492 e ss. C.I.C., è presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, ed è retto da un proprio regolamento da me approvato. Tale Consiglio mi coadiuva nell'ambito dell'amministrazione economica della Diocesi. È suo compito tradurre le indicazioni di natura pastorale in concrete disposizioni economiche e finanziarie. Predisporre ogni anno il preventivo della gestione economica della Diocesi di Roma, e approva il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite da sottoporre alla mia approvazione definitiva. Ha, inoltre, il compito di valutare attentamente le richieste di contributo presentate dalle

Parrocchie e Rettorie, che esuberano dall'amministrazione ordinaria affidata ai Vescovi Ausiliari di Settore, e dagli altri Enti diocesani, e di indicare criteri di trasparenza nella gestione dei fondi.

§2 - Il Cardinale Vicario chiede il parere o il consenso del Consiglio ai sensi della normativa canonica.

§3 - Sono membri di diritto del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici il Vicegerente, un Vescovo Ausiliare eletto dagli altri nel Consiglio Episcopale, il Direttore dell'Ufficio Amministrativo e il Direttore dell'Ufficio Giuridico. Sono nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale e previa mia approvazione, tre membri laici, uomo o donna, esperti in economia, diritto civile e diritto canonico, nonché eminenti per integrità.

Art. 24

Ove non fosse ancora costituito, ogni parrocchia dovrà dotarsi obbligatoriamente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, organismo ordinario della comunione ecclesiale, del discernimento comunitario e della corresponsabilità. Esso, nella sua varietà di membri, ministeri e carismi, ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l'attività pastorale della comunità parrocchiale. Inoltre, si costituiscono, con le medesime finalità allargate, i Consigli Pastorali di Prefettura e di Settore, assicurandosi di dare voce a tutte le rappresentanze del popolo di Dio. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà presieduto dal Parroco, quello di Prefettura dal Prefetto, e quello di Settore dal Vescovo Ausiliare. I consigli pastorali sono composti da membri d'ufficio, membri eletti e membri cooptati che operano nella pastorale parrocchiale, di Prefettura e di Settore, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti, approvati dal Cardinale Vicario col consenso del Consiglio Episcopale. Si abbia cura di convocarli almeno due volte l'anno.

Titolo IV

UFFICI, SERVIZI E ORGANI GIUDIZIARI DEL VICARIATO

Art. 25

Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in Uffici, Servizi e Organi giudiziari.

Art. 26

Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vice Direttore e uno o più addetti, tutti da scegliere, tenendo conto di rappresentare le diverse espressioni, ministeri e carismi del popolo di Dio, per provata fede, spirito di servizio, competenza, esperienza pastorale.

Art. 27

Tutti i Direttori e i Vice Direttori sono nominati dal Cardinale Vicario col consenso del Consiglio Episcopale, previa mia approvazione, per un quinquennio (cfr. art. 5).

Art. 28

Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico e dirige l'Ufficio di Cancelleria. È nominato per un quinquennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore mandato.

Art. 29

L'Economo, distinto dal Direttore dell'Ufficio amministrativo, ha le competenze previste dal Codice di Diritto Canonico. È nominato per un quinquennio e può essere riconfermato solo per un ulteriore mandato.

Art. 30

Per il conferimento, nel Vicariato, di ulteriori incarichi al Cancelliere, all'Economo, ai Direttori e Vice Direttori, il Cardinale Vicario deve aver ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale e la mia previa autorizzazione.

Art. 31

Presso il Vicariato di Roma è istituita come organo di controllo interno, una Commissione Indipendente di Vigilanza, con un proprio Regolamento da me approvato, composta da sei membri, da me nominati, di attestata competenza legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa, al di fuori di possibili conflitti di interesse, per la durata di un triennio, che una volta l'anno relazioni a me dopo essersi riunita a cadenza mensile, e aver verificato l'andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato. I membri della Commissione potranno essere riconfermati per un solo altro mandato, anche consecutivo.

Art. 32

Presso il Vicariato di Roma il Cardinale Vicario nomina il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) della Diocesi di Roma, con pari livello dei Direttori degli Uffici, per la durata di un quinquennio. Egli potrà essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio, anche consecutivo.

Art. 33

Per rispondere alle esigenze della Diocesi di Roma, in conformità ai principi e alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti Uffici, raggruppati nei diversi ambiti e servizi pastorali e amministrativi, posti sotto il coordinamento dei rispettivi Vescovi Ausiliari, da me nominati agli specifici ambiti e servizi, in qualità di Vicario Episcopale:

Ambito della formazione cristiana

Ufficio per la formazione liturgica e la celebrazione dei Sacramenti

Ufficio catecumenato

Ufficio catechesi

Ambito per la cura del diaconato, del clero, e della vita religiosa

Ufficio per le vocazioni

Ufficio per il diaconato

Ufficio per il clero

Ufficio per la formazione permanente del clero

Ufficio per la vita consacrata

Ambito per la cura delle età e della vita

Ufficio per la pastorale familiare

Ufficio per la pastorale giovanile

Ufficio per la pastorale degli anziani e dei malati

Ufficio per la pastorale cimiteriale

Ambito dell'educazione

Ufficio per la pastorale scolastica e l'insegnamento della religione

Ufficio scuola cattolica

Ufficio per la pastorale universitaria

Ambito della Diaconia della Carità

Ufficio della «Caritas» diocesana

Ufficio per la pastorale sanitaria

Ufficio per la pastorale carceraria

Ambito della Chiesa ospitale e «in uscita»

Ufficio per l'ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti

Ufficio Cultura

Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite

Ufficio Migrantes per la pastorale della mobilità umana

Ufficio per la pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato

Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport

Ufficio per la pastorale del pellegrinaggio - Opera Romana Pellegrinaggi

Ambito dell'Amministrazione dei beni

Ufficio Amministrativo

- sezione affari interni

- sezione affari esterni

Ufficio per l'edilizia del culto

- sezione affari interni

- sezione affari esterni

Ufficio del patrimonio, la cui competenza consiste nel censimento delle proprietà immobiliari a reddito e dei relativi contratti in uso e scadenza

Ambito giuridico

Ufficio Matrimoni e disciplina dei Sacramenti

Ufficio di Cancelleria

- sezione affari interni

- sezione affari esterni

Ufficio giuridico

- sezione affari interni

- sezione affari esterni

Servizio della Segreteria generale

Ufficio di segreteria

Ufficio di comunicazioni sociali

Ufficio affari informatici- Centro elaborazione dati

Ufficio dell'Archivio generale diocesano

Ufficio dell'Archivio storico diocesano

Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che riferisce al Consiglio Episcopale per il tramite del Vescovo Ausiliare da me nominato.

Art. 34

Ciascun Ufficio, per le materie su cui non ha competenza, dovrà rivolgersi agli Uffici del Vicariato competenti nella specifica materia. Solo in assenza di tale competenza presso il Vicariato stesso, il Cardinale Vicario, previo consenso del Consiglio Episcopale, darà facoltà di rivolgersi a soggetti esterni.

I soggetti esterni che collaborano con il Vicariato si relazionano con il Direttore dell'Ufficio competente per materia, e al quale l'opera prestata dovrà essere d'aiuto.

Art. 35

§1 - Per il necessario adeguamento delle strutture alle esigenze pastorali, il Cardinale Vicario, col consenso del Consiglio Episcopale e la mia approvazione, può costituire nuovi Uffici pastorali e modificare o sopprimere quelli esistenti.

§2 - Il Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale, può costituire Commissioni diocesane con carattere consultivo, che nella loro attività fanno riferimento agli Uffici competenti in materia.

§3 - Il Cardinale Vicario, sentito il Consiglio Episcopale può istituire Sezioni interne a un Ufficio, per svolgere specifiche competenze, purché le stesse afferiscano esclusivamente a quello stesso Ufficio.

Titolo V

I TRIBUNALI

Art. 36

Presso il Vicariato di Roma sono costituiti due distinti Tribunali:

- il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma,
- il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio.

Art. 37

§1 - Il Cardinale Vicario, in virtù della potestà ordinaria vicaria che esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali.

§2 - Il Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui Tribunali nel caso di impedimento o di assenza del medesimo, o qualora l'Ufficio resti vacante.

Art. 38

I singoli Tribunali sono costituiti dal Vicario Giudiziale, da un numero conveniente di Vicari Giudiziali aggiunti, da Giudici, da Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo, dal Cancelliere, da un congruo numero di Notari e dal personale ausiliario.

Art. 39

§1 - I Vicari Giudiziali dei suddetti Tribunali sono da me nominati per un quinquennio e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Per il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma la nomina avverrà su presentazione del Cardinale Vicario; per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio avverrà su presentazione del Cardinale Vicario, previo consenso delle Diocesi che aderiscono ad esso.

§2 - I Vicari Giudiziali aggiunti ed i Giudici sono nominati dal Cardinale Vicario, col consenso del Consiglio Episcopale, previa mia approvazione, per un quinquennio, e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Nel caso di nomina per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio, il Cardinale Vicario conferirà l'Ufficio udita anche le Diocesi che aderiscono ad esso.

§3 - I Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, i Cancellieri, i Notari e gli altri addetti sono tutti nominati dal Cardinale Vicario, con il consenso del Consiglio Episcopale. Nel caso di nomina dei Promotori di Giustizia e dei Difensori del Vincolo per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio, il Cardinale Vicario conferirà l'Ufficio udite anche le Diocesi che aderiscono ad esso.

Art. 40

§1 - Salvo il prescritto del can. 1490 C.I.C., nei suddetti Tribunali fungono da Patroni e Procuratori delle parti nelle cause matrimoniali coloro che, iscritti all'Albo dei Procuratori e degli Avvocati del Tribunale della Rota Romana, sono stati approvati dal Cardinale Vicario, sentito il parere del Consiglio Episcopale.

§2 - Altri Patroni e Procuratori, compresi quelli iscritti negli elenchi degli altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se approvati nei singoli casi dal Cardinale Vicario.

§3 - Possono fungere da Periti coloro che sono stati ammessi dal Cardinale Vicario con suo decreto, ottenuto il consenso del Consiglio Episcopale.

Art. 41

§1 - Il Vicario Giudiziale esercita l'autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul proprio Tribunale ed è tenuto a renderne conto al Moderatore.

§2 - Ogni Tribunale è dotato di una propria amministrazione.

§3 - I Tribunali si atterranno, per quanto compatibile con la loro condizione giuridica, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell'attività di patrocinio.

Art. 42

Il Vicario Giudiziale di ogni Tribunale presenta il regolamento interno del proprio Tribunale al Cardinale Vicario che lo approva con suo decreto, udite anche le Diocesi che accedono ad esso quando si tratti del regolamento per il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità del matrimonio. Tale regolamento, complementare a quanto in materia già prevedono il Codice di diritto canonico e le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo precedente, deve stabilire i criteri per l'attività amministrativa disciplinare ed economica del Tribunale.

Art. 43

§1 - Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, retto dai cann. 1419-1437 C.I.C., ha competenza nelle cause che il Codice attribuisce al Tribunale diocesano di primo grado, eccetto le cause di nullità di matrimonio.

§2 - Il Tribunale Ordinario tratta altresì le cause dei Santi, in conformità alle disposizioni speciali emanate dalla Santa Sede, le cause di dispensa «*super rato et non consummato*», le cause di scioglimento del vincolo «*in favorem fidei*».

§3 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.

Art. 44

§1 - Il Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio ha competenza sulle cause di nullità di matrimonio delle Diocesi che accedono ad esso.

§2 - Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana.

Art. 45

Le cause che erano devolute al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma sono trattate e decise dal Tribunale della Rota Romana.

Stabilisco che questa Costituzione Apostolica sia promulgata mediante pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entri in vigore il 31 gennaio 2023, e venga inserita successivamente nel Commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*. Con essa sono revocate tutte le facoltà speciali delegate precedentemente, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione. Stabilisco inoltre che con l'entrata in vigore della presente Costituzione Apostolica sia abrogata la vigente Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il 6 gennaio 2023, Solennità dell'Epifania del Signore, decimo di Pontificato.

FRANCESCO

Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)

Art. 1 Istituzione

§1 In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione Apostolica *In Ecclesiarum Communionem*, è istituita la Commissione Indipendente di Vigilanza quale organo di controllo interno del Vicariato di Roma e degli uffici, organi ed enti, nonché delle amministrazioni che, a qualunque titolo, dipendono dal Vicariato o che ad esso fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possono godere, ivi comprese quelle soggette al potere di indirizzo o di controllo maggioritario del Vicariato.

§2 La Commissione di cui al §1 è nominata dal Santo Padre per la durata di un triennio ed è costituita da sei membri, di attestata competenza legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa, che potranno essere riconfermati per un solo altro mandato, anche consecutivo.

Art. 2 Compiti e funzioni

§1 La Commissione Indipendente di Vigilanza verifica il retto funzionamento degli uffici e dei Tribunali, l'andamento amministrativo, economico e di lavoro del Vicariato e degli uffici, organi ed enti, come indicati all'articolo 1 §1, da esso dipendenti.

§2 In particolare, la Commissione:

- a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sullo stato patrimoniale ed economico, e la prescritta documentazione a corredo, anche con riferimento ai rapporti bancari o con intermediari finanziari, degli enti di cui all'articolo 1 §1, e verifica la regolarità delle scritture contabili;
- b) verifica la regolarità e l'andamento dei rapporti di lavoro, a qualunque titolo prestati, e degli incarichi di collaborazione, anche con riferimento alle modalità di selezione o di conferimento;
- c) verifica la corretta gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili registrati degli enti di cui all'articolo 1, anche mediante accesso ai registri e agli inventari a tal fine istituiti;
- d) verifica la corretta amministrazione delle partecipazioni, di qualunque natura, detenute dagli enti di cui all'articolo 1 §1, in società, fondazioni ed enti, comunque denominati;
- e) verifica la correttezza e la trasparenza delle procedure di stipula dei contratti di locazione relativi agli immobili di proprietà, la congruità dei canoni a tal fine pattuiti e la regolarità dei rapporti contrattuali;
- f) verifica la correttezza e la trasparenza delle procedure di stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, e la regolarità dei rapporti contrattuali;
- g) verifica che la gestione del contenzioso con soggetti terzi, collegato a rapporti contrattuali o per fatti illeciti, di qualunque natura, avvenga nel miglior interesse del Vicariato, anche con riferimento al conferimento degli incarichi professionali per la tutela legale;
- h) verifica che gli affari di competenza degli uffici ed enti di cui all'articolo 1 siano svolti con tempestività, diligenza ed in assenza di conflitti di interesse;

i) compie tutte le verifiche amministrative necessarie ad accertare l'esistenza di eventuali danni al patrimonio degli enti di cui all'articolo 1 §1; assume altresì ogni iniziativa di carattere amministrativo utile a prevenire danni all'integrità patrimoniale; informa tempestivamente le autorità competenti qualora le verifiche evidenzino il pericolo di danni o ne comprovino l'esistenza;

j) nell'ambito delle sue funzioni, assume ogni iniziativa necessaria od utile a tutela dell'integrità patrimoniale e del buon funzionamento degli enti di cui all'articolo 1 §1.

§3 La Commissione, su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1, può esprimere pareri utili ad assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e delle relazioni finanziarie, e la buona gestione amministrativa in generale, nonché la prevenzione dell'insorgenza di controversie.

Art. 3 **Regole di funzionamento**

§1 I membri della Commissione, all'atto della nomina, comunicano per iscritto, contestualmente all'accettazione, l'assenza di conflitti d'interesse.

§2 Per le votazioni, la Commissione delibera con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti e a maggioranza dei voti dei presenti, salvo non sia previsto diversamente.

§3 La Commissione si insedia entro 15 giorni dalla nomina dei suoi componenti e, alla prima riunione, elegge un Presidente che ne dirige i lavori ed un Segretario che redige e cura la raccolta dei verbali e delle relazioni. Il Presidente dura in carica un anno e, in caso di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età.

§4 Nella prima riunione di ciascun anno, la Commissione approva il documento programmatico delle attività di vigilanza e di controllo, recante l'indicazione delle priorità e dei criteri di ripartizione del lavoro, nel rispetto delle competenze professionali dei suoi membri. In occasione del primo insediamento, il documento programmatico è approvato entro trenta giorni dalla prima riunione.

§5 Nel mese di novembre di ogni anno, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la relazione annuale da presentare al Santo Padre, tramite l'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

§6 Ciascun membro della Commissione esercita l'attività di controllo e di vigilanza in autonomia, secondo le proprie competenze professionali (legale, civile e canonica, finanziaria e amministrativa), e riferisce alla Commissione, anche in vista della relazione al Santo Padre, in occasione delle riunioni che sono convocate dal Presidente con cadenza almeno mensile.

§7 Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e, preferibilmente, nel rispetto delle priorità indicate nel documento programmatico di cui al §3 del presente articolo, ciascun membro può chiedere agli uffici od Enti di cui all'articolo 1 §1, informazioni, relazioni o l'esibizione di documenti ed atti che ritenga necessari; può altresì disporre audizioni.

§8 Per l'acquisizione della documentazione necessaria e per una efficace interlocuzione con gli uffici e con gli enti di cui all'articolo 1 §1, il Vicegerente assicura la massima collaborazione.

§9 Nello svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza di cui al presente Regolamento, i membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e ad operare con diligenza, operosità, e correttezza, assicurando la massima collaborazione reciproca.

Art. 4

Sede della Commissione e uffici di supporto

§1 La Commissione Indipendente di Vigilanza ha sede in Roma, presso il Palazzo del Laterano.

§2 Sarà cura del Vicegerente istituire una segreteria di supporto alle attività della Commissione.

Art. 5

Trattamento economico dei membri della Commissione

Ai membri della Commissione spetta una indennità annuale onnicomprensiva, commisurata al trattamento complessivo annuo previsto per il Livello X della Tabella Retributiva della Santa Sede, da corrispondere con cadenza trimestrale, a valere anche come rimborso spese.

Il presente Regolamento viene da me approvato in data 14 febbraio 2023, entrando in vigore immediatamente.

Roma, San Giovanni in Laterano, 14 febbraio 2023

Festa dei Santi Cirillo e Metodio

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)

Il diritto nativo, indipendente dal potere civile, della Santa Sede di acquistare beni temporali (CJC c. 1254 e 1255) è uno degli strumenti che, con il sostegno dei fedeli, una prudente amministrazione e gli opportuni controlli, assicurano alla Sede Apostolica di operare nella storia, nel tempo e nello spazio, per i fini propri della Chiesa e con l'indipendenza che è necessaria per l'adempimento della sua missione.

La destinazione universale dei beni della Santa Sede attribuisce ad essi natura pubblica ecclesiastica. Gli enti della Santa Sede li acquisiscono e utilizzano, non per loro stessi, come il privato proprietario, ma, nel nome e nell'autorità del Romano Pontefice, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, del pari pubbliche, e quindi per il bene comune e a servizio della Chiesa Universale.

Una volta che sono stati loro affidati, gli enti li amministrano con la prudenza che la gestione della cosa comune richiede e secondo le regole e le competenze che la Santa Sede si è data, di recente, con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* e, ancor prima, con il lungo cammino delle riforme economiche e amministrative.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura la materia in questione ed essermi debitamente consultato, stabilisco e chiarisco quanto segue:

§1 Tutti i beni, mobili e immobili, ivi incluse le disponibilità liquide e i titoli, che siano stati o che saranno acquisiti, in qualunque maniera, dalle Istituzioni Curiali e dagli Enti Collegati alla Santa Sede, sono beni pubblici ecclesiastici e come tali di proprietà, nella titolarità o altro diritto reale, della Santa Sede nel suo complesso e appartenenti quindi, indipendentemente dal potere civile, al suo patrimonio unitario, non frazionabile e sovrano.

§2 Nessuna Istituzione o Ente può pertanto reclamare la sua privata ed esclusiva proprietà o titolarità dei beni della Santa Sede, avendo sempre agito e dovendo sempre agire in nome, per conto e per le finalità di questa nel suo complesso, intesa come persona morale unitaria, solo rappresentandola ove richiesto e consentito negli ordinamenti civili.

§3 I beni sono affidati alle Istituzioni e agli Enti perché, quali pubblici amministratori e non proprietari, ne facciano l'uso previsto dalla normativa vigente, nel rispetto e con il limite dato dalle competenze e dalle finalità istituzionali di ciascuno, sempre per il bene comune della Chiesa.

§4 Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente circa il patrimonio e gli investimenti degli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede inclusi nella lista di cui allo Statuto del Consiglio per l'Economia.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili. Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano e successivamente inserita negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 20 febbraio dell'anno 2023, decimo del Pontificato.

FRANCESCO

***Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione
del Motu Proprio "Traditionis custodes" (21 febbraio 2023)***

Il Santo Padre, nell'Udienza concessa il 20 febbraio u.s. al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha confermato quanto segue circa l'implementazione del Suo Motu Proprio *Traditionis custodes* del 16 luglio 2021.

Sono dispense riservate in modo speciale alla Sede Apostolica (cfr. C.I.C. can. 87 §1):

l'uso di una chiesa parrocchiale o l'erezione di una parrocchia personale per la celebrazione eucaristica usando il *Missale Romanum* del 1962 (cfr. *Traditionis custodes* art. 3 §2);

la concessione della licenza ai presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del Motu proprio *Traditionis custodes* di celebrare con il *Missale Romanum* del 1962 (cfr. *Traditionis custodes* art. 4).

Come stabilito dall'art. 7 del Motu proprio *Traditionis custodes*, il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti esercita nei casi sopra menzionati l'autorità della Santa Sede, vigilando sull'osservanza di quanto disposto.

Qualora un Vescovo diocesano avesse concesso dispense nelle due fattispecie sopra menzionate è obbligato ad informare il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che valuterà i singoli casi.

Inoltre, il Santo Padre, conferma – avendo già manifestato il suo assenso nell'udienza del 18 novembre 2021 – quanto stabilito nei *Responsa ad dubia* con le annesse *Note esplicative* del 4 dicembre 2021.

Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente *Rescritto* sia pubblicato su *L'Osservatore Romano* e, successivamente, nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 20 febbraio 2023

Arthur Card. Roche
Prefetto

Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)

Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «*Commissione ad pias causas*» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell'Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell'Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l'esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Come noto lo scorso 8 agosto 2019, allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l'attività dell'Istituto alle mutate esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, avevo approvato alcune modifiche, ad *experimentum* per due anni, allo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione, con il quale San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.

Al termine di questo periodo, desidero ulteriormente rinnovare lo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione per renderlo coerente con le più moderne esigenze organizzative nonché con le esigenze operative che quotidianamente si pongono nell'attività dell'Istituto. In particolare, la riforma dello Statuto risponde alla necessità di definire in modo chiaro e netto le aree di rispettiva competenza e responsabilità degli organi dell'Istituto maggiormente coinvolti nella sua gestione (strategica e operativa) pur nello spirito di stretta e leale collaborazione che deve contraddistinguere i due organi.

1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

2. L'Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano. Per eventuali controversie il foro competente è quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- Il Direttore Generale

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad *quinquennium* dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Segue l'attività dell'Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza. Ha, inoltre, la funzione di assistere in *loco* amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell'etica cattolica ed in coerenza con la missione dell'Istituto.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della definizione e approvazione delle linee strategiche e delle politiche dell'Istituto nonché della supervisione sul rispetto delle stesse. Esso è composto di sette membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa. I componenti, nominati dalla Commissione Cardinalizia, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

7. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

8. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Sovrintendenza, con propria determinazione, sulla base di una rosa di almeno tre candidati idonei. La nomina del Direttore Generale è approvata dalla Commissione Cardinalizia.

Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile della direzione e del controllo, di tutte le attività concernenti l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto, nonché dell'assunzione e della gestione del personale.

Il Direttore Generale può attribuire a uno dei Dirigenti la funzione di Vicedirettore affinché lo sostituisca nelle sue mansioni di amministrazione e gestione ordinarie dell'Istituto in caso di assenza, impedimento o su delega.

9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano *L'Osservatore Romano* assieme al nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 gennaio dell'anno 2023, decimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

CAPO I

NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1

§1. L'Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica.

§2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali né succursali.

Art. 2

§1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

§2. L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.

§3. L'Istituto accetta depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 3

§1. L'Istituto è responsabile della custodia e dell'amministrazione dei beni ricevuti.

§2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo.

§3. Per eventuali controversie, è competente il Foro dello Stato della Città del Vaticano.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 4

Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia;
- Il Prelato;
- Il Consiglio di Sovrintendenza;
- Il Direttore Generale.

CAPO III

LA COMMISSIONE CARDINALIZIA

Art. 5

§1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai componenti della Commissione stessa.

§2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto.

§3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente sarà nominato con mandato quinquennale rinnovabile una volta soltanto.

Art. 6

§1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

§2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo casi di particolare urgenza.

Art. 7

§1. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre Cardinali.

§2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segretario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato al termine di ogni adunanza.

§3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell'archivio della Commissione stessa, nell'ufficio del Prelato.

Art. 8

§1. La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie.

§2. La Commissione Cardinalizia:

a) delibera sulla devoluzione degli utili, presa conoscenza del Bilancio d'Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto;

b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;

c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sovrintendenza, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, e su proposta di quest'ultimo, il Presidente e il Vicepresidente;

d) approva la nomina e la revoca del Direttore Generale effettuata da parte del Consiglio di Sovrintendenza;

e) delibera sull'emolumento spettante ai componenti del Consiglio di Sovrintendenza;

f) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti; e

g) delibera su eventuali questioni riguardanti i componenti del Consiglio di Sovrintendenza e il Direttore Generale.

§3. La Commissione Cardinalizia ha facoltà di convocare il Consiglio di Sovrintendenza e/o il Direttore Generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

CAPO IV

IL PRELATO

Art. 9

§1. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un nuovo Prelato con mandato quinquennale, rinnovabile una volta soltanto.

§2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell'etica cattolica ed in coerenza con la missione dell'Istituto.

A tal fine, il Prelato:

- a) dispone di un proprio ufficio presso l'Istituto; e
- b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.

§3. Inoltre, il Prelato:

- a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni di Segretario;
- b) custodisce nel proprio ufficio l'archivio della Commissione Cardinalizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
- c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO V

IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 10

Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della definizione e approvazione delle linee strategiche e delle politiche dell'Istituto nonché della supervisione sul rispetto delle stesse.

Art. 11

§1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione Cardinalizia ed è composto da sette componenti di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa.

§2. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto.

§3. Se un componente del Consiglio viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.

§4. Il nuovo componente del Consiglio sarà nominato con mandato quinquennale, rinnovabile una volta soltanto.

Art. 12

§1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle motivazioni.

§2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o posta elettronica, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno.

§3. L'avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

§4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.

§5. Il Presidente, d'intesa con i componenti del Consiglio, fissa l'ordine del giorno di ciascuna adunanza e ne coordina i lavori, assicurandosi che tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all'ordine del giorno.

Art. 13

§1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

§2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

§3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza possono tenersi con modalità di comunicazione a distanza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

§4. Soddisfatti i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo consenso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, i Consiglieri collegati con le predette modalità di comunicazione a distanza si considerano presenti ai fini della validità delle deliberazioni e il Consiglio di Sovrintendenza si considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi almeno il Presidente o il Vicepresidente, un Consigliere e il Segretario Unico del Consiglio.

§5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il Regolamento attuativo di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

§6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

§7. Per l'approvazione del Bilancio, che non potrà avvenire con le modalità di comunicazione a distanza di cui al precedente §3, si richiede la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

§8. Ciascun componente del Consiglio di Sovrintendenza si astiene dal partecipare alle votazioni relative a delibere rispetto alle quali abbia un interesse, attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi. In tali ipotesi la partecipazione del componente astenuto è computata ai fini della verifica del quorum costitutivo, ma non ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

Art. 14

§1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei relativi verbali, l'autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell'Istituto cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.

§2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un verbale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell'adunanza.

§3. Nel corso di ciascun'adunanza, il Segretario Unico del Consiglio dà lettura delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sovrintendenza, che saranno trasmesse al Presidente della Commissione Cardinalizia nel giorno seguente, debitamente sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza e dal Segretario Unico del Consiglio.

§4. Il verbale dell'adunanza del Consiglio di Sovrintendenza deve essere trasmesso al Presidente della Commissione Cardinalizia entro e non oltre 20 giorni solari dallo svolgimento della stessa. Il Segretario Unico del Consiglio legge il verbale ai presenti nella prima adunanza utile affinché lo approvino formalmente e lo sottoscrivano in calce insieme con il Presidente. Copia del verbale formalmente approvato e sottoscritto è prontamente trasmesso al Presidente della Commissione Cardinalizia.

§5. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione Legale dell'Istituto, a disposizione dei componenti del Consiglio stesso.

§6. In caso d'assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell'Istituto e il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all'uopo designato dal Presidente.

Art. 15

Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta l'attività del Direttore Generale, sulla base dei dati contabili mensili di cui all'articolo 22, §1.

Art. 16

Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale e lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli scopi statutari.

Art. 17

§1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:

- a) definire e approvare il piano strategico pluriennale e le politiche generali per l'attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
- b) definire e approvare i criteri per individuare le operazioni straordinarie e di maggior rilievo soggette alla preventiva valutazione del Consiglio nonché assumere le relative deliberazioni;
- c) approvare gli obiettivi annuali di budget, coerentemente con i rischi cui è esposto l'Istituto;
- d) definire e approvare il profilo di rischio dell'Istituto;
- e) definire e approvare, anche su proposta del Direttore Generale, il Codice Etico dell'Istituto;
- f) esaminare l'adeguatezza patrimoniale e la coerenza con gli obiettivi strategici dell'Istituto;
- g) vigilare sull'attività dell'Istituto e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- h) definire e approvare le linee di indirizzo generale del sistema dei controlli interni nonché nominare, valutare e revocare i responsabili delle funzioni di controllo;
- i) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sette componenti;
- j) approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è demandata inter alia la descrizione particolareggiata dei poteri e delle competenze del Consiglio e del Direttore Generale, e sottoporlo all'approvazione della Commissione Cardinalizia;
- k) esaminare la relazione annuale del Direttore Generale di cui all'articolo 23 del presente Statuto e approvare il bilancio predisposto dal Direttore Generale;
- l) proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;
- m) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle sue riunioni sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
- n) deliberare sulla remunerazione spettante al Direttore Generale secondo le politiche in materia di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigenti.

§2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell'assunzione di decisioni in determinate materie.

§3. Ogni Comitato sarà composto da tre consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza e il Direttore Generale potranno parteciparvi come invitati.

CAPO VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 18

§1. Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Commissione Cardinalizia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e può delegarla secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
- b) ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
- c) guida e coordina l'attività del Consiglio di Sovrintendenza;
- d) convoca e presiede le adunanze consiliari.

§2. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

CAPO VII

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 19

§1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Sovrintendenza, con propria determinazione, sulla base di una rosa di almeno tre candidati idonei.

§2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Sovrintendenza con propria determinazione debitamente motivata.

§3. La nomina e la revoca del Direttore Generale devono essere approvate dalla Commissione Cardinalizia.

Art. 20

§1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo determinato o indeterminato.

§2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.

§3. In ogni caso, il Direttore Generale cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno d'età.

§4. Il Direttore Generale attribuisce a uno dei Dirigenti la funzione di Vicedirettore affinché lo sostituisca nelle sue mansioni di amministrazione e gestione ordinarie dell'Istituto in caso di assenza, impedimento o su delega.

§5. Se il Direttore Generale viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Dirigente cui è attribuita la funzione di Vicedirettore svolgerà ad interim le funzioni del Direttore Generale in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale.

Art. 21

§1. Ogni mese, il Direttore Generale redige una relazione scritta sulla situazione contabile economico-finanziaria risultante alla fine del mese precedente e la trasmette ai componenti del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato.

§2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrintendenza, il Direttore Generale predisponde e trasmette al Consiglio di Sovrintendenza una relazione scritta sull'andamento delle attività

dell'Istituto nel periodo successivo all'ultima riunione del Consiglio, e riferisce sul suo contenuto nel corso dell'adunanza.

Art. 22

§1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il progetto di Bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, che consta di conto profitti e perdite e situazione patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.

§2. Il progetto di Bilancio deve essere corredato da una relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Istituto.

§3. Il progetto di Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno quindici giorni prima della seduta fissata per l'approvazione del Bilancio.

§4. Il progetto di Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore documento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 23

§1. Il Direttore Generale è responsabile della direzione e del controllo, in linea con le linee strategiche e le politiche definite e approvate dal Consiglio di Sovrintendenza, di tutte le attività concernenti

- a) l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto, e
- b) l'assunzione e la gestione del personale.

§2. Le competenze e i poteri specifici del Direttore Generale sono elencati nel Regolamento attuativo.

Art. 24

§1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.

§2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato ad agire al di fuori delle proprie competenze dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno degli altri componenti del Consiglio. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.

CAPO VIII

REVISIONE DEI CONTI

Art. 25

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Art. 26

§1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul Bilancio dell'Istituto.

§2. Il revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve dall'Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione.

CAPO IX

PERSONALE

Art. 27

Per l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell'Istituto tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale e assistenziale.

Art. 28

§1. Tutti i dipendenti dell'Istituto, in costanza di rapporto d'impiego, hanno l'obbligo dell'esclusività dell'impiego. Essi non possono svolgere altre attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo gratuito, né esercitare attività d'impresa commerciale, né partecipare, a qualsiasi titolo, a società, sia all'interno sia all'esterno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Direttore Generale potrà assumere incarichi di amministratore o di natura consulenziale o di controllo esclusivamente su richiesta dell'Autorità o nell'interesse dell'Istituto, sia all'interno sia all'esterno dello Stato Città del Vaticano, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.

Art. 29

Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Sovrintendenza.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Sono abrogati lo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione dell'8 agosto 2019 e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.

Art. 31

Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche.

**Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco
sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)**

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE *VOCARE PECCATORES*

quibus nonnulli canones tituli XXVII
et canon 1152 *Codici Canonum Ecclesiarum Orientalium*
immutantur

Vocare peccatores in paenitentiam; [...] non egent, qui sani sunt, medico, sed qui male habent (cfr *Lc* 5, 31-32), missio est Domini nostri Iesu, quam ipse Pastoribus tradidit populi sui.

In Ecclesia poenarum proposita sunt iustitiae restitutio, rei emendatio et scandali damnique reparatio. Pastores, proinde, sollicitudinem suam patefaciunt, cum vigilant, ut portionem populi Dei sibi commissam intra vias Domini servent; cum, ex emendatione fraterna, admonitione aliisque opportunis instrumentis christifidelium mores emendare nituntur, qui errant; et etiam demum cum poenis canonicis utuntur, ubi delicta patrata sint. Cum Pastor ita ad delicta vitanda reosque rite puniendos agit, conscius se esse ostendit officii sui et christifideles diligere sibi commissos. Recta enim canonicarum legum poenarum applicatio dilectionis erga gregem dominicum tuendum praecipuus est fructus ac benevolentiae erga eundem christifidelem, qui delictum patraverit, cuius poena imprimis remedium est eius sanationis.

Necessitas instrumenta regiminis postulatis pastoralibus aptandi recentioribus annis ad opus ineundum duxit recognitionis institutionum poenarum Ecclesiae. Unde factum est, ut per Constitutionem Apostolicam *Pascite gregem Dei* die XXIII mensis Maii anno MMXXI normas poenales canonicas Latinas immutarem, itemque eadem ratione similes innovationes in Titulum XXVII, *De Sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, necnon in canonem 1152, *De actionis poenalis praescriptione, Codici Canonum Ecclesiarum Orientalium* introducere cupimus, quarum ope disciplina poenalis orientalis aptior efficaciorque sit coram hodiernis Ecclesiarum catholicarum orientalium necessitatibus, necnon disciplinae universali congruens.

Nam, in *Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium* oportebat: aliqua nova delicta censere; praescripta quaedam clarius enarrare, quo facilius certiusque applicentur; meliorationes quasdam technicas introducere, e.g. quoad ius defensionis, actionis poenalis praescriptionem vel poenarum pro singulis delictis finitionem; triginta transactis annis postquam vigere coeperunt normas mutatis adiunctis aptare; alia praescripta statuere ad poenas tempestivius minutiusque irrogandas, ut delicta graviora vitentur.

In opere accommodationis ad temporum novitatem provehendo amplas Dicasterium de Legum Textibus consultationes exsecutum est et sociato rei peritorum labore fruitum. Immutationes insuper, quae nunc promulgantur, quoque a Dicasterio pro Ecclesiis Orientalibus attente visae sunt.

Proinde, harum Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum virtute, 22 canones e Titulo XXVII, necnon canonem 1152 *Codici Canonum Ecclesiarum Orientalium* uti sequitur reformamus:

Art. 1.

Can. 1402 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Hierarcha proceduram ad poenas irrogandas promovere debet, quando neque reprehensione, neque obsecratione, neque increpatione satis possit iustitia restitui, reus ad poenitentiam duci et sese emendare, scandalum et damnum reparari.

§ 2. Poena canonica per iudicium poenale in cann. 1468 - 1482 praescriptum irrogari debet firma potestate coercitiva iudicis in casibus iure expressis et reprobata contraria consuetudine.

§ 3. Si vero iudicio auctoritatis, de qua in § 4, graves obstant causae, ne iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt, delictum puniri potest, servato can. 1291, per decretum extra iudicium ad normam cann. 1486 et 1487, dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel de excommunicatione maiore.

§ 4. Hoc decretum praeter Sedem Apostolicam ferre possunt intra fines suae competentiae Patriarcha, Archiepiscopus maior, Episcopus eparchialis atque Superior maior instituti vitae consecratae, qui potestatem regiminis ordinariam habet, ceteris omnibus exclusis.

Art. 2.

Paragraphus prima can. 1406 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Quatenus aliquis potest praecepta imponere iuxta praescripta cann. 1510 – 1520, eatenus potest re mature perpensa et maxima moderatione poenas determinatas per praeceptum comminari eis exceptis, quae in can. 1402, § 3 enumerantur; Patriarcha vero de consensu Synodi permanentis etiam has poenas per praeceptum comminari potest.

§ 2. Monitio cum comminatione poenarum, qua Hierarcha legem non poenalem in casibus singularibus urget, praecepto poenali aequiparatur.

Art. 3.

Can. 1407 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Si iudicio Hierarchae, qui poenam irrogare potest, natura delicti id patitur, poena irrogari non potest, nisi delinquens antea semel saltem monitus est, ut a delicto desisteret, dato congruo ad resipiscentiam tempore.

§ 2. A delicto destitisse dicendus est is, quem delicti sincere paenituit quique praeterea congruam reparationem scandali et damni dedit vel saltem serio promisit.

§ 3. Si monitiones vel correptiones frustra alicui factae sint, Hierarcha det praeceptum poenale, in quo accurate praescribat quid agendum vel vitandum sit.

§ 4. Monitio poenalis vero, de qua in can. 1406, § 2, sufficiens est, ut poena irrogari possit.

Art. 4.

Can. 1409 immutatur, ut sequitur:

§ 1. In lege poenali applicanda, etsi lex utitur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest:

1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevidentur, nisi necessitas urgeat scandalum reparandi;

2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare, si reus emendatus est necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est aut si ipse reus satis ab auctoritate civili punitus est aut punitum iri praevidetur;

3° poenas intra aequos limites moderari, si reus plura delicta commisit et nimius videtur poenarum cumulus;

4° obligationem servandi poenam suspendere in favorem eius, qui omni probitate vitae hucusque commendatus primum deliquit, dummodo scandalum reparandum non urgeat; poena suspensa prorsus cessat, si intra tempus a iudice determinatum reus iterum non deliquit, secus tamquam utriusque delicti debitor gravius puniatur, nisi interim actio poenalis pro priore delicto exstincta est.

§ 2. Si poena est indeterminata neque aliter lex cavet, iudex in poenis determinandis eas eligit quae inducto scandalo et damni gravitati proportionatae sint; tamen poenas in can. 1402, § 3 recensitas irrogare non potest.

Art. 5.

Can. 1410 immutatur, ut sequitur:

In poenis clerico irrogandis ei salva esse debent, quae ad congruam sustentationem sunt necessaria, nisi agitur de depositione, quo in casu Hierarcha curet, ut deposito, qui propter poenam vere indiget, quo meliore fieri potest modo, provideatur, exclusa vero collatione officii, ministerii vel muneris, et salvis semper iuribus ortis circa praecaventiam et securitatem socialem necnon assistentiam sanitariam in favorem eius eiusque familiae, si coniugatus est.

Art. 6.

Can. 1414 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Quilibet innocens censetur, donec contrarium probetur.

§ 2. Poenis is tantum subicitur, qui legem poenalem vel praeceptum poenale violavit aut deliberate aut ex graviter culpabili omissione debitae diligentiae aut ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti.

§ 3. Posita externa legis poenalis vel praecepti poenalis violatione praesumitur eam deliberate factam esse, donec contrarium probetur; in ceteris legibus vel praeceptis id praesumitur tantummodo, si lex vel praeceptum iterum post monitionem poenalem violatur.

Art. 7.

Can. 1416 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Si delictum a recidivo commissum est vel ab eo qui versatur in statu ebrietatis aliusve mentis perturbationis, quae sint ad delictum patrandum vel excusandum consulto quaesitae, aut ab eo qui agit ob passionem voluntarie excitatam vel nutritam vel si alia adest secundum communem praxim et doctrinam canonicam circumstantia aggravans, iudex debet reum gravius punire, quam lex vel praeceptum statuit, non exclusis poenis in can. 1402, § 3 recensitis.

§ 2. In iisdem casibus, si poena constituta sit ut facultativa, fit obligatoria.

Art. 8.

Can. 1424 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Remissio poenae dari non potest, nisi reum delicti patrati sincere paenituit necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est; ad reparationem vel restitutionem, reus aliis congruis poenis urgeri potest.

§ 2. Si vero iudicio illius, cui remissio poenae competit, impletae sunt hae condiciones, remissio, quatenus natura poenae spectata fieri potest, ne denegetur.

Art. 9.

Can. 1429 immutatur, ut sequitur, additis in canonis initio novis paragraphis:

§ 1. Prohibitio dari potest:

1° commorandi in certo loco vel territorio;

2° exercendi, ubique aut in certo loco vel territorio aut extra illa, omnia vel aliqua officia, munera, ministeria vel aliqua tantum opera officiis aut muneribus inhaerentia;

3° ponendi omnes vel aliquos actus potestatis ordinis;

4° ponendi omnes vel aliquos actus potestatis regiminis;

5° exercendi aliquod ius vel privilegium aut utendi insignibus vel titulis;

6° fruendi voce activa vel passiva in electionibus canonicis vel partem habendi cum iure ferendi suffragium in consiliis vel collegiis ecclesialibus;

7° deferendi habitum ecclesiasticum vel religiosum.

§ 2. Praescriptio dari potest:

1° commorandi in certo loco vel territorio;

2° solvendi summam pecuniae in fines Ecclesiae, iuxta rationes iure particulari determinatas.

§ 3. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio tantum clericos vel religiosos vel sodales societatis vitae communis ad instar religiosorum afficere potest, praescriptio vero commorandi in certo loco vel territorio nonnisi clericos eparchiae ascriptos salvo iure institutorum vitae consecratae.

§ 4. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, requiritur consensus Hierarchae loci, nisi agitur vel de domo instituti vitae consecratae iuris pontificii vel patriarchalis, quo in casu requiritur consensus Superioris competentis, vel de domo clericis plurium eparchiarum paenitentibus vel emendandis destinata.

Art. 10.

Can. 1430 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Privationes poenales afficere possunt tum omnes vel aliquas potestates, officia, ministeria, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, titulos, insignia, tum aliqua tantum opera officiis aut muneribus inhaerentia, quae sunt sub potestate auctoritatis poenam constituentis vel Hierarchae, qui iudicium poenale promovit vel decreto eam irrogat; idem valet pro translatione poenali ad aliud officium.

§ 2. Potestatis ordinis sacri privatio dari non potest, sed tantum prohibitio omnes vel aliquos eius actus exercendi ad normam iuris communis; item dari non potest privatio graduum academicorum.

§ 3. Privatio etiam dari potest:

1° facultatis confessiones excipiendi vel praedicandi;

2° potestatis regiminis delegatae;

3° totius vel partis remunerationis ecclesiasticae, secundum ius particulare determinatae, salvo quoque praescripto can. 1410.

Art. 11.

Can. 1436 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel eam in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et legitime monitus non resipiscit, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore puniatur, clericus praeterea aliis poenis puniri potest non exclusa depositione.

§ 2. Praeter hos casus, qui pertinaciter respuit doctrinam, quae a Romano Pontifice vel Collegio Episcoporum magisterium authenticum exercentibus ut definitive tenenda proponitur, vel sustinet doctrinam quae ut erronea damnata est, nec legitime monitus resipiscit, congrua poena puniatur.

§ 3. Qui contra Romani Pontificis actum ad Collegium Episcoporum recurrit congrua poena puniatur.

Art. 12.

Can. 1442 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Qui Divinam Eucharistiam abiecit aut in sacrilegum finem abduxit vel retinuit, excommunicatione maiore puniatur et, si clericus est, etiam aliis poenis non exclusa depositione.

§ 2. Reus consecrationis in sacrilegum finem utriusque sacri doni vel unius in celebratione Divinae Liturgiae aut extra eam pro gravitate delicti puniatur non exclusa depositione.

Art. 13.

Can. 1443 integre sequenti textu substituitur:

§ 1. Congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione maiore:

1° qui Divinae Liturgiae vel aliorum sacramentorum celebrationem simulaverit;

2° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus Divinae Liturgiae celebrationem attentaverit;

3° qui, praeter casum de quo in can. 1457, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentaverit, vel sacramentalem confessionem audiverit.

§ 2. Qui deliberate sacramentum ministraverit illis qui recipere prohibentur, puniatur suspensione, cui aliae poenae addi possunt.

Art. 14.

Can. 1446 novae paragraphi adiunguntur:

§ 1. Qui proprio Hierarchae legitime praecipienti vel prohibenti non obtemperat et post monitionem in inoboedientia persistit, ut delinquens congrua poena puniatur.

§ 2. Qui obligationem secreti pontificii servandi violaverit poenis, de quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur.

§ 3. Qui non servaverit officium exsequendi sententiam executivam vel decretum, quo poena irrogatur, congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione minore et suspensione.

§ 4. Qui communicare neglexerit notitiam de delicto, cum ad id exsequendum iure canonico teneatur, puniatur ad normam cann. 1429 et 1430, adiunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate.

§ 5. Clericus qui ministeria sacra voluntarie et illegitime relinquerit, per sex menses continuos, cum animo sese subducendi a competenti Ecclesiae auctoritate, pro delicti gravitate, suspensione vel etiam poenis in cann. 1429 et 1430, statutis puniatur, et in casibus gravioribus depositione.

Art. 15.

Can. 1449 integre sequenti textu substituitur:

§ 1. Poenis, de quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur, firma damnum reparandi obligatione:

1° qui bona ecclesiastica subtrahit vel impedit ne eorundem fructus percipiantur;

2° qui sine praescripta consultatione, consensu vel licentia aut sine alio requisito iure ad validitatem vel ad liceitatem imposito bona ecclesiastica alienat vel in ea actus administrationis exsequitur;

3° qui quaestum illegitime facit ex oblationibus, de quibus in can. 715, pro celebratione Divinae Liturgiae vel pro Liturgia Praesantificatorum vel pro commemorationibus in Divina Liturgia.

§ 2. Congrua poena puniatur, non exclusa officii privatione, firma damnum reparandi obligatione:

1° qui ex sua graviter culpabili omissione debitae diligentiae vel ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti, delictum de quo in § 1, n. 2 committit;

2° qui aliter graviter negligens in bonis ecclesiasticis administrandis repertus fuerit.

Art. 16.

Can. 1453 novae paragraphi adiunguntur:

§ 1. Clericus concubinarius vel aliter in peccato externo contra castitatem cum scandalo permanens suspensione puniatur, cui persistente delicto aliae poenae gradatim addi possunt usque ad depositionem.

§ 2. Clericus, qui prohibitum matrimonium attentavit, deponatur.

§ 3. Clericus qui aliter contra castitatem deliquerit, si quidem delictum publice patratum sit, congruis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, depositione.

§ 4. Eadem poena, de qua in § 3, puniatur clericus qui vi, minis vel abusu suae auctoritatis delictum committit contra castitatem aut aliquem cogit ad actus sexuales exsequendos vel subeundos.

§ 5. Privatione officii et aliis congruis poenis, non exclusa depositione, si casus id secumferat, puniatur clericus:

1° qui delictum committit contra castitatem cum minore vel cum persona quae habitualiter usu rationis caret vel cui ius parem tutelam agnoscit;

2° qui sibi devincit aut inducit minorem aut personam quae habitualiter usu rationis caret aut eam cui ius parem tutelam agnoscit, ut pornographice sese ostendat vel exhibitiones pornographicas, sive veras sive simulatas, participet;

3° qui contra bonos mores sibi comparat, detinet, exhibet vel divulgat, quovis modo et quolibet instrumento, imagines pornographicas minorum vel personarum quae habitualiter usum rationis carent.

§ 6. Religiosus, qui votum publicum perpetuum castitatis emisit et non est in ordine sacro constitutus, delicta, de quibus in §§ 1 et 2, committens congrua poena puniatur.

§ 7. Religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum et laicus quilibet aliqua dignitate gaudens aut officio vel munere in Ecclesia fungens, si delictum committat, de quo in §§ 3-5, congrua poena pro delicti gravitate puniatur.

Art. 17.

Can. 1456 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violavit, excommunicatione maiore puniatur firmo can. 728, § 1, n. 1; si vero alio modo hoc sigillum fregit, congrua poena puniatur.

§ 2. Interpres aliique, de quibus in can. 733, § 2, qui secretum violaverunt, et item qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est, congrua poena puniantur, non exclusa excommunicatione minore aut suspensione.

§ 3. Firmis praescriptis §§ 1 et 2, quicumque quovis tecnico instrumento captavit aut malitiose in communicationis socialis mediis vel aliquo alio modo evulgavit quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur, pro gravitate delicti puniatur, non exclusa, si de clerico agatur, depositione.

Art. 18.

Can. 1459 immutatur, ut sequitur, additis etiam novis paragraphis:

§ 1. Episcopi, qui alicui sine auctoritatis competentis mandato ordinationem episcopalem ministraverunt, et is, qui ab ipsis ordinationem hoc modo suscepit, excommunicatione maiore puniantur.

§ 2. Episcopus, qui alicui ordinationem diaconalem vel presbyteralem contra praescripta canonum ministravit, congrua poena puniatur.

§ 3. Tum qui sacramentalem ordinationem mulieri ministrare attentaverit, tum mulier quae sacram ordinationem recipere attentaverit, excommunicatione maiore Sedi Apostolicae reservata puniantur; clericus praeterea depositione puniri potest.

§ 4. Qui ad sacram ordinationem accesserit innodatus poena excommunicationis maioris vel minoris vel impedimento, voluntarie recitatus, praeter id quod statuitur in can. 763, n. 1, a recepto ordine sacro suspendatur.

Art. 19.

Can. 1463 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Qui quidvis donavit vel pollicitus est, ut aliquis officium, ministerium vel aliud munus in Ecclesia exercens illegitime aliquid ageret vel omitteret, congrua poena puniatur; item, qui ea dona vel pollicitationes acceptavit. *Firma manet in utroque casu damnum reparandi obligatio.*

§ 2. Qui in officio, ministerio vel munere exercendo stipem ultra definitam aut summas adiunctivas aut aliquid in sui utilitatem requisiverit, congruente poena pecuniaria vel aliis poenis, non exclusae officii privatione, puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

Art. 20.

Can. 1464 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Qui praeter casus iure iam praevisos potestate, officio, ministerio vel alio munere in Ecclesia per actum vel omissionem abusus est, congrua poena puniatur non exclusae eorundem privatione, nisi in hunc abusum alia poena est lege vel praecepto statuta, firma damnum reparandi obligatione.

§ 2. Qui vero ex culpabili negligentia actum potestatis, officii, ministerii vel alterius muneris in Ecclesia illegitime cum damno alieno posuit vel omisit, congrua poena puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

Art. 21.

Can. 1466 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Clericus, religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum negotiationem aut mercaturam contra canonum praescripta exercens congrua poena puniatur.

§ 2. Clericus, religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religiosorum qui, praeter casus iure iam praevisos, in re oeconomica delictum committit, vel graviter violat praescriptiones, quae in can. 385 § 3, recensentur, congrua poena puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

Art. 22.

Can. 1467 immutatur, ut sequitur:

Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, aliis poenis additis puniatur.

Art. 23.

Can. 1152 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Omnis actio poenalis exstinguitur morte rei, condonatione auctoritatis competentis et praescriptione.

§ 2. Actio poenalis praescriptione exstinguitur triennio, nisi agitur:

1° de delictis Sedi Apostolicae reservatis, quae normis specialibus subiciuntur;

2° firmo praescripto n. 1, de actione ob delicta, de quibus in cann. 1449, 1450, 1451 et 1453 §§ 1-4 et 6-7, 1463, 1464, 1466, quae praescriptione exstinguitur septennio vel de ea ob delicta de quibus in can. 1453 § 5, quae viginti annorum spatium praescribitur;

3° de delictis, quae non sunt iure communi punita, si iure particulari alius terminus praescriptionis statutus est.

§ 3. Reo ad normam can. 1474 citato vel modo praevisto in can. 1190 § 3, certiore facto de exhibitione accusationis libelli iuxta can. 1472 § 1, praescriptio actionis poenalis suspenditur per tres annos, quo termino elapso vel interrupta suspensione cessationis processus poenalis causa, rursus currit tempus, quod adiungitur ad illud iam decursum pro praescriptione. Eadem suspensio pariter viget si, servato can. 1486 § 1, n. 1, ad poenam irrogandam per decretum extra iudicium procedatur.

§ 4. Nisi aliud iure cautum sit, praescriptio decurrit ex die, quo delictum patratum est, vel, si delictum est permanens vel habituale, ex die, quo cessavit.

Quaecumque his Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, firma atque rata esse statuimus, contrariis quibuslibet peculiari etiam mentione dignis minime obstantibus, iubentes, ut per editionem in actis diurnis *L'Osservatore Romano* publici iuris fiant et vigere incipiant a die XXIX mensis Iunii anni MMXXIII ac deinde in *Actis Apostolicae Sedis*, commentario officiali, praelo dentur.

Gloriosae et benedictae semper Virginis Mariae, quae «Theotokos» verissime vocatur et universalis Ecclesiae eminent Mater misericordiae praecelsa, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli intercessionem actuosam executionem renovatae disciplinae poenalis orientalis fidenter committimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XX mensis Martii, in sollemnitate S. Ioseph, Sponsi Beatae Mariae Virginis et Ecclesiae universalis Patroni, anno Domini MMXXIII, Pontificatus Nostri undecimo.

FRANCISCUS

**Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*
del Sommo Pontefice Francesco “*Vos estis Lux Mundi*” (25 marzo 2023)**

«*Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte*» (Mt 5, 14).

Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «*Senza di me non potete far nulla*» (Gv 15, 5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «*le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve*» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Lumen gentium*, 27).

Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

A tal fine il 7 maggio 2019 ho promulgato una lettera apostolica in forma di *Motu Proprio* contenente norme *ad experimentum* per un triennio.

Ora, trascorso il tempo stabilito,

considerate le osservazioni pervenute dalle Conferenze Episcopali e dai Dicasteri della Curia Romana, valutata l’esperienza di questi anni, per favorire una migliore applicazione di quanto stabilito,

fermo restando quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali in materia penale e processuale,

dispongo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

§ 1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici, a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e ai moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica concernenti:

a)

* un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;

** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;

*** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

**** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di uno dei soggetti i cui nel precedente § 1 in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§ 2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni; al minore è equiparata la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione;

b) «*adulto vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;

c) «*materiale di pornografia minorile*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro.

Art. 2 – Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati

§ 1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono essere fornite di organismi o uffici facilmente accessibili al pubblico per la ricezione delle segnalazioni. A tali organismi o uffici ecclesiastici vanno presentate le segnalazioni.

§ 2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO.

§ 3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 § 3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata. Salvo diversa intesa tra i due Ordinari, è compito dell'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti procedere a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§ 4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all'Ordinario è equiparato il Gerarca.

Art. 3 – Segnalazione

§ 1. Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo.

§ 2. Chiunque, in particolare i fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa, può presentare una segnalazione concernente uno dei fatti di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§ 3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente Dicastero, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso il Dicastero informa il Rappresentante Pontificio.

§ 4. La segnalazione deve contenere gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§ 5. Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*.

Art. 4 – Tutela di chi presenta la segnalazione

§ 1. L'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

§ 2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per aver presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 § 1, lettera b).

§ 3. A chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 § 2.

Art. 5 – Cura delle persone

§ 1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;

- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§ 2. Devono comunque essere salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali. Alle persone segnalate si applica la presunzione di cui all'art. 13 § 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 20.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VESCOVI ED EQUIPARATI

Art. 6 – Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano i delitti e le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da

- a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;
- b) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;
- c) chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;
- d) chierici che sono o sono stati alla guida di un'associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi *durante munere*;
- e) coloro che sono o sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*;
- f) fedeli laici che sono o sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi *durante munere*.

Art. 7 – Dicastero competente

§ 1. Ai fini del presente titolo, per «*Dicastero competente*» si intende il Dicastero per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad esso riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della Curia Romana:

- il Dicastero per le Chiese Orientali;
- il Dicastero per i Vescovi;
- il Dicastero per l'Evangelizzazione;
- il Dicastero per il Clero;
- il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
- il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

§ 2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della segnalazione e dell'esito dell'indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§ 3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

Art. 8 – Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina e altri soggetti di cui all'art. 6

§ 1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia al Dicastero competente sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§ 2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita. Ugualmente alla Santa Sede è inoltrata la segnalazione riguardante coloro che sono alla guida pastorale di circoscrizioni ecclesiastiche immediatamente soggette alla stessa Santa Sede.

§ 3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

Art. 9 – Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali e altri soggetti di cui all'art. 6

§ 1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo, o di un soggetto equiparato, di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa *sui iuris*.

§ 2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§ 3. Nei casi che precedono, l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche al Dicastero per le Chiese Orientali.

§ 4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, la segnalazione è inoltrata al Dicastero per le Chiese Orientali che, se lo ritiene opportuno, informa il Patriarca, l'Arcivescovo Maggiore o il Metropolita *sui iuris* competente.

§ 5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa *sui iuris* o un Vescovo delle altre Chiese Orientali *sui iuris*, essa è inoltrata al Dicastero per le Chiese Orientali.

§ 6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all'Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

Art. 10 – Procedura applicabile nei confronti dei Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica

Nel caso la segnalazione riguardi coloro che sono o sono stati Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di monasteri *sui iuris* presenti in Urbe e nelle Diocesi suburbicarie, essa è inoltrata al Dicastero competente.

Art. 11 – Doveri iniziali del Metropolita

§ 1. Il Metropolita che riceve la segnalazione chiede senza indugio al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine.

§ 2. Il Dicastero provvede prontamente e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell'incarico da parte del Metropolita, a fornire le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

§ 3. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata, tramite il Rappresentante Pontificio, ne informa il competente Dicastero e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, ne dispone l'archiviazione.

Art. 12 – Affidamento dell'indagine a persona diversa dal Metropolita

§ 1. Qualora il Dicastero competente, sentito il Rappresentante Pontificio, ritenga opportuno affidare l'indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§ 2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l'indagine.

Art. 13 – Svolgimento dell'indagine

§ 1. Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute sul modo di procedere, personalmente o tramite una o più persone idonee:

- a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;
- b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;
- c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;
- d) chiede informazioni, se lo ritiene opportuno e nel rispetto di quanto stabilito nel successivo § 7, alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.

§ 2. Qualora si renda necessario sentire un minore o un adulto vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto della loro condizione e delle leggi dello Stato.

§ 3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§ 4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo 11 § 2.

§ 5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 § 2 CIC e 253 § 2 CCEO.

§ 6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

Ugualmente è tenuto a rivolgersi al Dicastero competente chiunque ritenga esserci nel caso detto conflitto d'interesse.

§ 7. Alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama.

§ 8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§ 9. Periodicamente, secondo le indicazioni ricevute, il Metropolita trasmette al Dicastero competente un'informativa sullo stato delle indagini.

Art. 14 – Coinvolgimento di persone qualificate

§ 1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, è molto conveniente che i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, stabiliscano elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell'indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§ 2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§ 3. Chiunque assista il Metropolita nell'indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§ 4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 § 7.

Art. 15 – Durata dell'indagine

§ 1. Le indagini devono essere concluse entro breve tempo e comunque entro quello indicato nelle istruzioni di cui all'articolo 11 § 2.

§ 2. In presenza di giusti motivi e dopo aver trasmesso un'informativa sullo stato delle indagini, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

Art. 16 – Misure cautelari

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l'adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato. Il Dicastero adotta i provvedimenti, sentito il Rappresentante pontificio.

Art. 17 – Istituzione di un fondo

§ 1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 § 1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§ 2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell'indagine sono messi a sua disposizione dall'amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest'ultimo un rendiconto al termine dell'indagine.

Art. 18 – Trasmissione degli atti e del *votum*

§ 1. Completata l'indagine, il Metropolita trasmette l'originale degli atti al Dicastero competente insieme al proprio *votum* sui risultati dell'indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni cui all'articolo 11 § 2. Copia degli atti viene conservata presso l'Archivio del Rappresentante Pontificio competente.

§ 2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l'indagine.

§ 3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine la persona che afferma di essere stata offesa e, nel caso, la persona che ha fatto la segnalazione o i loro rappresentanti legali.

Art. 19 – Successivi provvedimenti

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un'indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

Art. 20 – Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 30 aprile 2023, e che venga poi pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis. Con la sua entrata in vigore viene abrogata la precedente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio promulgata il 7 maggio 2019.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 25 marzo dell'anno 2023, Solennità dell'Annunciazione del Signore, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

**Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco
con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di
Vita Consacrata (2 aprile 2023)**

«*Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur*» (AAS, LXXV [1983], Pars II, XXII). Fu questo il sesto principio generale che il Sinodo dei Vescovi, nell'ottobre 1967, approvò per la revisione del Codice di Diritto Canonico e che ancor oggi rimane valido, riconoscendo alla tutela e alla protezione dei diritti soggettivi un posto privilegiato nell'Ordinamento giuridico della Chiesa. Esso diventa rilevante soprattutto nelle vicende più delicate del vivere ecclesiale, quali sono le procedure concernenti lo *status* giuridico delle persone.

Considerando che le vigenti norme sulla dimissione di membri dagli Istituti di Vita Consacrata prevedono al can. 700 *CIC* e al can. 501, § 2 *CCEO* tempi cronologici che non possono dirsi congruenti alla tutela dei diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di trasmissione del ricorso consentirebbe all'interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate;

avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura prevista dai cann. 697-699 *CIC* e dai cann. 497-499 *CCEO* non sempre venga correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi;

dispongo ora quanto segue:

Art. 1.

Al can. 700 *CIC*, circa il diritto del religioso dimesso di ricorrere all'Autorità competente, si sostituisce il termine di “dieci giorni” con quello di “trenta giorni”, senza necessità di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore (can. 1734, § 1 *CIC*), risultando il canone in parola così formulato:

«*Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrenti, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum*».

Art. 2.

Al can. 501, § 2 *CCEO*, circa il diritto del membro dimesso di ricorrere all'Autorità competente, si sostituisce il termine di “quindici giorni” con quello di “trenta giorni”, risultando il medesimo canone così formulato:

«*Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra triginta dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur*».

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 7 maggio dell'anno 2023, V Domenica di Pasqua, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 2 aprile dell'anno 2023, Domenica delle Palme, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

**Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco
con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle
rispettive Chiese *sui iuris* (16 aprile 2023)**

Già da tempo alcuni Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Vescovi hanno fatto notare al Dicastero per le Chiese Orientali le difficoltà emerse nei Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, a causa del numero di Vescovi emeriti che ad essi partecipano con voce attiva, specialmente nell'elezione dei Vescovi e dei Capi e Padri delle rispettive Chiese *sui iuris*.

Questi Gerarchi hanno chiesto alla Sede Apostolica di emanare una norma che escluda dal voto deliberativo al compimento degli ottanta anni i Vescovi membri del Sinodo dei Vescovi.

Ai Patriarchi, agli Arcivescovi Maggiori, ai Vescovi eparchiali e agli Esarchi ordinati Vescovi in carica non si applicherà la norma, pur avendo compiuto gli ottanta anni di età.

Accogliendo l'invito dei Gerarchi e dopo aver consultato il Dicastero per le Chiese Orientali e il Dicastero per i Testi Legislativi, ho deciso di modificare i cann. 66, § 1, 102, 149 e 183 del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*.

Considerate, pertanto, le necessità e il bene delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori,

dispongo quanto segue:

Art. 1. Il can. 66, nel primo paragrafo, è modificato nel modo seguente: «§ 1. Nella elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 102, § 3».

Art. 2. Al can. 102, dopo il § 2, si inserisce un nuovo paragrafo, di modo che la norma sia così formulata:

«§ 3. Eccetto i Patriarchi e i Vescovi eparchiali ancora in ufficio, compiuti gli ottanta anni di età, i Vescovi perdono il voto deliberativo nel Sinodo dei Vescovi, e anche nell'elezione dei Patriarchi, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.

§ 4. Per la trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, § 2».

Art. 3. Il can. 149 è modificato nel modo seguente: «Per adempiere l'ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, fermo restando il can. 102, § 3 e, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, alcuni candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l'esito della elezione, anche nei confronti dei candidati».

Art. 4. Il can. 183, nel primo paragrafo, è modificato nel modo seguente: «§ 1. Fermo restando il can. 102, § 3, fatta canonicamente la convocazione, [...]».

Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione

su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore dopo un mese dalla pubblicazione e quindi inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 16 aprile dell'anno 2023, II Domenica di Pasqua, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO

***Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti
dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)***

Il Santo Padre, nell'Udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato il giorno 24 aprile 2023, ha stabilito che, per quanto non disposto negli artt. 222-224 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, emanata il 19 marzo 2022, si osservano le disposizioni contenute nello Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale, entrato in vigore il 16 febbraio 2019.

In considerazione di quanto disciplinato dall'art. 18 § 2 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, non essendo prevista la figura del Segretario all'interno dello Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale, il Santo Padre ha disposto che l'ordinaria amministrazione, in caso di Sede Apostolica vacante, non venga interrotta e che la funzione di controllo continui ad essere esercitata dall'Ufficio del Revisore Generale sotto la supervisione del Cardinale Camerlengo.

Il Santo Padre ha stabilito che la seconda parte dell'articolo 7 § I dello Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale che recita "*Il Revisore Generale analizza le segnalazioni e le presenta con una relazione a un'apposita commissione composta dall'Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelato Segretario del Consiglio per l'Economia e dal Segretario della Segreteria per l'Economia*" venga sin d'ora sostituita, nelle parti che interessano, dalla redazione dell'art. 224 § 2 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* che prevede che il Revisore Generale esamina le segnalazioni e "*le presenta con una relazione al Prefetto della Segreteria per l'Economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia*". Resta comunque salva la previsione dell'art. 4 § 3 c) dello Statuto dell'Ufficio del Revisore Generale secondo la quale le segnalazioni, quando esse presentino elementi di fondatezza, vengono trasmesse all'Autorità giudiziaria.

Il Santo Padre ha disposto che il presente *Rescriptum* sia pubblicato su *L'Osservatore Romano*, nonché negli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore a decorrere dallo stesso giorno della pubblicazione.

Dal Vaticano, 26 aprile 2023

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. LXXI, sulle Fonti del diritto, del 1° ottobre 2008;
- vista la Legge N. X sulle norme generali in materia di sanzioni amministrative del 11 luglio 2013;
- vista la Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, del 25 Novembre 2018;
- visto il *Motu proprio* "Una migliore organizzazione" del 26 dicembre 2020;
- visto il *Motu proprio* "sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana" del 5 dicembre 2022;
- vista la Legge N. DL sulle persone giuridiche del 5 dicembre 2022;

considerato che
sussiste l'urgente necessità di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Il presente decreto si applica alle persone giuridiche di cui alla Legge N. DL sulle persone giuridiche del 5 dicembre 2022 ed a quelle strumentali nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 del *Motu proprio* "sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana" del 5 dicembre 2022.

Articolo 2
(Presentazione delle integrazioni o modifiche degli statuti)

§1 Al fine di consentire a tutte le persone giuridiche la definitiva individuazione della propria sede legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, ogni integrazione o modifica degli statuti deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2023:

- per le persone giuridiche strumentali all'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica;
- per le persone giuridiche non strumentali al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§2. La violazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 20, primo e secondo comma, della Legge N. DL sulle persone giuridiche del 5 dicembre 2022 pari al doppio del minimo edittale.

Articolo 3
(Registrazione delle integrazioni o modifiche degli statuti)

§1 La persona giuridica deve depositare, presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato, l'atto di modifica dello statuto ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

§2. La violazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 20, primo e secondo comma, della Legge N. DL sulle persone giuridiche del 5 dicembre 2022 pari al massimo edittale.

Articolo 4
(Accertamento ed irrogazione delle sanzioni)

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuate ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma della Legge N. DL sulle persone giuridiche del 5 dicembre 2022.

Articolo 5
(Decadenza e prescrizione)

§1. Il pagamento della sanzione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il suddetto termine è pari a 60 giorni se il soggetto destinatario della sanzione risiede all'estero.

§2. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

§3. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

Articolo 6
(Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si rinvia alla Legge N. X *Norme generali in materia di sanzioni amministrative* dell'11 luglio 2013.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, otto marzo duemilaventitre.

Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)

Le esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore dell'amministrazione della giustizia richiedono ulteriori adeguamenti della normativa penale e dell'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Riguardo al primo ambito, si impone la semplificazione dei meccanismi volti all'accertamento dei presupposti legittimanti la deflazione del carico giudiziario e dibattimentale.

Riguardo al secondo ambito, tenuto conto del moltiplicarsi delle questioni che richiedono una definizione sollecita e giusta in ambito processuale, della loro complessità e del crescente carico di lavoro che ne deriva per gli organi giudiziari, pare opportuno introdurre alcune modifiche volte a garantire che sia mantenuta e se possibile migliorata la funzionalità del sistema.

In ragione di tali esigenze, con la presente Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" dispongo quanto segue:

ART. 1

Alla Legge 10 gennaio 1983, n. LII:

- All'art. 8, al comma 1, le parole «sei mesi» sono sostituite con le parole «tre anni».

ART. 2

Alla Legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII:

- All'art. 1, al comma 1, dopo le parole «giudice unico» sono aggiunte le parole «o il tribunale» e la parola «decreto» è sostituita con la parola «sentenza».
- All'art. 2, al comma 1, le parole «giudice unico» sono sostituite con la parola «giudice»; all'inizio del comma 2, le parole «Con decreto può» sono sostituite dalla parola «Può».
- All'art. 3, è cancellato l'inciso « , con decreto del giudice unico, ».
- All'art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro dieci giorni dalla notifica, il provvedimento può essere impugnato dal destinatario e dal promotore di giustizia, dinnanzi al tribunale se emesso dal giudice unico, e dinnanzi alla corte d'appello se emesso dal tribunale»; al comma 2, in fine, le parole «con il decreto» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 3».
- All'art. 5, all'inizio del comma 1, la parola «decreto» è sostituita con la parola «provvedimento»; al comma 2, le parole «decreto del giudice unico» sono sostituite con la parola «provvedimento».

ART. 3

Dopo l'art. 357 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 357 *bis*. – Quando ritiene che ricorrano le condizioni per la concessione del perdono giudiziale ai sensi dell'art. 26 del codice penale, o che il fatto, nei casi previsti dall'art. 1 della l. 14 dicembre 1984, n. CCXXVII, possa essere ritenuto di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della personalità dell'imputato, del danno cagionato alla persona offesa o del pericolo causato, nonché per le eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'imputato, il promotore di giustizia, se non si oppongono l'imputato o la persona offesa, può presentare al tribunale richiesta di sentenza di non luogo a procedere.

Se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, il tribunale pronuncia sentenza inappellabile di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo e adottando, se del caso, ogni ulteriore provvedimento di legge, anche ai sensi dell'art. 26 del codice penale.

Il tribunale, sentite le parti, pronuncia altresì sentenza inappellabile di proscioglimento se l'azione penale non doveva essere iniziata, non deve essere proseguita o se il reato è estinto, quando per l'accertamento delle suddette condizioni non è necessario procedere al dibattimento.».

ART. 4

Alla Legge 16 marzo 2020, n. CCCL:

- All'art. 1, l'unico comma è sostituito dal seguente:

«Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall'ufficio del promotore di giustizia.».

- All'art. 2, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge.

2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.».

- All'art. 6, è abrogato il comma 2.

- All'art. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali, della natura del procedimento e della data di cessazione dei giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato.».

- All'art. 8, sono abrogati i commi 1 e 5.

- All'art. 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

«2 *bis*. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell'anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.».

- All'art. 11, al comma 1, sono cancellate le parole «anche in ragione dell'eventuale regime di tempo pieno.».

- All'art. 12, è abrogato il comma 3.

- All'art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La corte d'appello giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente della corte tenendo conto delle loro competenze professionali, della natura del procedimento e della data di cessazione dei

giudici in relazione alla prevedibile durata del processo. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato.».

- All'art. 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

«2 *bis*. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell'anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.».

- All'art. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La corte di cassazione è costituita da quattro cardinali nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice, il quale designa fra essi il presidente, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8.».

- All'art. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

«La nomina dei magistrati della corte ai sensi del comma precedente determina la contestuale decadenza dei componenti designati secondo le disposizioni previgenti.».

- All'art. 19, al comma 2, in fine, le parole «ai sensi del comma precedente» sono sostituite dalle parole «ai sensi del comma 1.».

- All'art. 19, al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:

«Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato.».

- All'art. 21, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In caso di impedimento del presidente della corte di cassazione, lo sostituisce il cardinale facente parte della corte più anziano per nomina o, in caso di parità, per età.

2. In caso di impedimento di un giudice, il presidente della corte di cassazione provvede a sostituirlo con uno degli altri giudici della medesima corte.».

- All'art. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

«2 *bis*. Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo, il Sommo Pontefice, nel corso dell'anno giudiziario in cui il presidente è tenuto a rassegnare le dimissioni, può nominare un presidente aggiunto, il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente.».

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” venga promulgata mediante pubblicazione nel quotidiano *L’Osservatore Romano* ed entri in vigore il giorno successivo.

Dal Vaticano, 12 aprile dell’anno 2023, undicesimo di Pontificato.

FRANCESCO

Legge Fondamentale dello Stato Città del Vaticano (13 maggio 2023)

Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano, che il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni.

Predisposta e formulata per dare costitutiva fisionomia allo Stato, ai suoi poteri e all’esercizio delle derivanti funzioni, questa Legge – che succede a quella del 1929 e sostituisce quella del 2000 – assume e completa gli aggiornamenti normativi sin qui emanati e i mutati profili istituzionali resi operativi nello Stato anzitutto, con la riforma della Legge sulle fonti del diritto, della Legge sul Governo dello Stato e della Legge sull’ordinamento giudiziario.

A queste disposizioni è affidato il compito di rendere operative quelle situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti da questa Sede Apostolica anche per lo Stato, con le rinnovate esigenze che tale aspetto specifico richiede.

La presente Legge, fondamento e riferimento di ogni altra normativa e regolazione nello Stato, conferma la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano che, distinto da quello della Curia Romana, si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale prima fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo. Si vuole così garantire agli atti e alle attività che, dello Stato sono propri, quella necessaria autonomia richiesta dalle funzioni statali. A questo compito è preposto il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde.

Agli Organi di governo e a quanti, con diverse funzioni di responsabilità e animati da vero spirito ecclesiale, svolgono stabilmente il loro servizio per lo Stato, questo strumento conferisce l’esercizio di ogni potere conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali.

Di conseguenza, con la pienezza della sovrana autorità e certa scienza, stabilisco e ordino quanto appresso, da osservarsi come Legge Fondamentale dello Stato:

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della potestà di governo, che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Articolo 2

1. Lo Stato della Città del Vaticano assicura l'assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo e ne garantisce l'indiscutibile sovranità anche nel campo internazionale.
2. Lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede.
3. Le funzioni proprie dell'ordinamento statale sono esercitate dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.

Articolo 3

1. Durante il periodo di Sede Vacante il Collegio dei Cardinali assicura la continuità delle funzioni dello Stato e ne esercita i poteri.
2. Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano successivamente confermate dal Sommo Pontefice.

Articolo 4

1. Lo Stato esercita la sovranità e ogni potere conseguente sul territorio come stabilito dal Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929.
2. I suoi organi esercitano parimenti i poteri a essi attribuiti, oltre che sul territorio dello Stato, anche negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede, in cui vigono le garanzie e le immunità previste dal diritto internazionale.

Articolo 5

Fanno parte della comunità dello Stato i cittadini, i residenti e quanti, ad altro titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono stabilmente il loro servizio, con spirito ecclesiale, per lo Stato o per la Santa Sede.

Articolo 6

1. La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, sono riservate al Sommo Pontefice che le esercita mediante la Segreteria di Stato.
2. Negli altri casi la rappresentanza è esercitata dal Presidente del Governatorato.
3. Il Governatorato partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro in nome e per conto dello Stato.
4. Il Governatorato, attesa la condizione di enclave dello Stato, mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri, atti necessari per assicurare gli approvvigionamenti, i collegamenti, le dotazioni e i servizi pubblici, avendo a riferimento l'art. 6 del Trattato lateranense.

Titolo II

Funzione Legislativa

Articolo 7

La funzione legislativa, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso, è esercitata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

Articolo 8

1. La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Pontificia Commissione è presieduta dal primo dei Cardinali Membri con maggiore anzianità di nomina e poi di età.

Articolo 9

1. La Pontificia Commissione esercita i poteri che le sono attribuiti in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Le adunanze della Pontificia Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente. Partecipano, con funzioni consultive, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Governatorato. Possono essere consultati componenti di organismi dello Stato, di Istituzioni della Curia Romana o altri esperti.
3. La Pontificia Commissione disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento.

Articolo 10

1. La Pontificia Commissione approva le leggi e le altre disposizioni normative. Per l'elaborazione dei relativi progetti, si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, dell'Ufficio Giuridico del Governatorato o di altri esperti.
2. Prima della promulgazione, le leggi approvate dalla Pontificia Commissione sono sottoposte alla diretta considerazione del Sommo Pontefice.
3. L'interpretazione autentica delle leggi dello Stato è riservata alla Pontificia Commissione.
4. La Pontificia Commissione emana regolamenti generali nelle materie che non sono riservate alla legge o per la disciplina di materie per quali la legge rinvia a regolamenti fissandone i principi.

Articolo 11

1. Il Presidente della Pontificia Commissione può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari.
2. In casi di urgente necessità, il Presidente può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro novanta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 12

1. Il Consigliere Generale e i Consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio e costituiscono un Collegio. Svolgono, anche individualmente, funzioni consultive nell'elaborazione delle leggi, degli altri atti normativi e funzioni esecutive.
2. Il Consigliere Generale organizza l'attività e presiede le riunioni del Collegio dei Consiglieri dello Stato.
3. Al Collegio può essere sottoposta dal Presidente del Governatorato, anche su istanza di un'istituzione della Santa Sede, la richiesta di parere per un dubbio di diritto, tale da non richiedere un'interpretazione autentica. Tali pareri possono assumere la forma di dichiarazioni o note esplicative.

Articolo 13

1. La Pontificia Commissione, in conformità alle regole di contabilità, delibera annualmente, con atti aventi forza di legge, il bilancio preventivo e il consuntivo; inoltre delibera il piano finanziario triennale. Sottopone questi atti direttamente all'approvazione del Sommo Pontefice.
2. Il bilancio assicura l'equilibrio delle entrate e delle uscite e si ispira ai principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza.
3. In caso di necessità, il Presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l'equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo.

Articolo 14

Il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce.

Titolo III

Funzione Esecutiva

Articolo 15

1. Il Presidente della Pontificia Commissione è il Presidente del Governatorato ed esercita la funzione esecutiva in conformità alle leggi e alle altre disposizioni normative.
2. Il Presidente si avvale del Governatorato, i cui organi di governo e organismi concorrono all'esercizio della funzione esecutiva dello Stato, che si esercita negli ambiti previsti dall'art. 4.
3. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente, a seconda del loro rilievo, al Sommo Pontefice o all'esame della Pontificia Commissione.

Articolo 16

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento sostituisce il Presidente, eccetto per quanto riguarda l'emaneazione di disposizioni aventi forza di legge e l'adozione di altri atti normativi.

3. Il Segretario Generale rappresenta lo Stato quando è previsto da leggi o regolamenti o per delega del Presidente. Sovrintende all'esecuzione delle leggi e all'adozione di altri atti normativi e attua le decisioni e le direttive del Presidente.

Articolo 17

Il Vice Segretario Generale collabora con il Presidente e il Segretario Generale, svolge le altre funzioni a lui attribuite, sovrintende alla preparazione e alla redazione degli atti e della corrispondenza. Sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento o per delega dello stesso.

Articolo 18

1. È competenza propria ed esclusiva dello Stato assicurare le dotazioni, le infrastrutture, i servizi e le forniture, avendo a riferimento l'art. 6 del Trattato lateranense, per le necessità proprie e della Santa Sede.
2. Il Governatorato provvede alla loro acquisizione, distribuzione ed erogazione alle istituzioni dello Stato e della Santa Sede.

Articolo 19

1. L'organizzazione e le funzioni del Governatorato sono disciplinate dalla Legge sul Governo e da regolamenti adottati dalla Pontificia Commissione o dal suo Presidente.
2. Il Governatorato, con la propria struttura amministrativa, provvede, come compito proprio ed esclusivo, che esercita negli ambiti previsti all'art. 4:
 - a) alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla protezione civile;
 - b) alla tutela della salute, della sanità, dell'igiene pubblica, dell'ambiente e dell'ecologia;
 - c) alle attività economiche, ai servizi postali, filatelici e doganali;
 - d) ad ogni infrastruttura di connettività e di rete, all'attività edilizia, agli impianti tecnici, idraulici, elettrici e alla loro vigilanza e manutenzione;
 - e) alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovrintendenza sui beni dell'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico;
 - f) ad ogni altra funzione prevista dalla legge o da altre disposizioni normative.

Articolo 20

Il Presidente del Governatorato, oltre ad avvalersi del Corpo della Gendarmeria, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere l'assistenza della Guardia Svizzera Pontificia.

Titolo IV

Funzione Giudiziaria

Articolo 21

1. La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario e dagli altri organi a cui la legge conferisce la competenza per specifiche materie.
2. Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.
3. Nell'applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell'ordine giuridico violato.
4. In ogni processo è garantita l'imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.

Articolo 22

È riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere l'amnistia, l'indulto, il condono, la grazia e di commutare le pene.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 23

1. La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in quest'ultimo la tiara con le chiavi, il tutto secondo il modello che forma l'allegato A della presente Legge.
2. Lo stemma è costituito dalla tiara con le chiavi secondo il modello che forma l'allegato B della presente Legge.
3. Il sigillo dello Stato porta nel centro la tiara con le chiavi e intorno le parole "Stato della Città del Vaticano" secondo il modello che forma l'allegato C della presente Legge.

Articolo 24

1. La presente Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano sostituisce integralmente la precedente del 26 novembre 2000.
2. Parimenti sono abrogate tutte le leggi, le disposizioni, i privilegi e le consuetudini, anche degni di speciale e singolare menzione, in contrasto con la presente Legge.
3. Essa entra in vigore il 7 giugno 2023.

Comando che l'originale della presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia depositata nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L'Osservatore

Romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dal Vaticano, 13 maggio 2023
Festa della Beata Maria Vergine di Fatima
XI del Nostro Pontificato.

FRANCESCO